

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2002 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2002
sugli aiuti di Stato all'industria carboniera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87, paragrafo 3, lettera e) e 89,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del comitato consultivo istituito conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato CECA e le regole adottate per la sua applicazione, in particolare la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽⁵⁾, scadono il 23 luglio 2002.
- (2) Lo squilibrio concorrenziale del carbone comunitario rispetto al carbone importato ha imposto all'industria carboniera negli ultimi decenni l'adozione di importanti misure di ristrutturazione e riduzione di attività.
- (3) La Comunità è diventata sempre più dipendente dalle importazioni di fonti di energia primaria. Secondo il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000, una diversificazione delle fonti energetiche per zone geografiche e per prodotti consentirà di creare condizioni di approvvigionamento più sicure. Tale strategia prevede anche lo sviluppo di fonti interne di energia primaria, con particolare riferimento a quelle utilizzate nella produzione di elettricità.
- (4) Inoltre, la situazione politica mondiale conferisce una dimensione del tutto nuova alla valutazione dei rischi geopolitici e dei rischi di sicurezza in materia energetica, dando un significato più ampio al concetto di sicurezza dell'approvvigionamento. In tale contesto, occorre proce-

dere ad una valutazione sistematica dei rischi legati alla struttura dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

- (5) Come afferma il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, risulta quindi necessario, in base agli attuali parametri energetici, adottare misure che permetteranno di garantire l'accesso a riserve carboniere, e quindi una disponibilità potenziale di carbone comunitario.
- (6) A tal fine, il Parlamento europeo ha adottato il 16 ottobre 2001 una risoluzione sul Libro verde della Commissione su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che riconosce l'importanza del ruolo del carbone in quanto fonte autoctona di energia. Il Parlamento ritiene che occorra prevedere un sostegno finanziario alla produzione carboniera, pur riconoscendo la necessità di accrescere l'efficacia di questo settore e di ridurre le sovvenzioni.
- (7) Il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione — che è espressione del principio generale di precauzione — è un obiettivo che giustifica quindi il mantenimento di capacità di produzione carboniera sostenute da aiuti di Stato. La realizzazione di questo obiettivo non mette tuttavia in discussione la necessità di proseguire nel processo di ristrutturazione dell'industria carboniera dato che in futuro la produzione comunitaria di carbone rimarrà in gran parte non concorrenziale rispetto al carbone importato.
- (8) Una produzione minima di carbone contribuirà, unitamente ad altre misure, in particolare quelle dirette a promuovere le fonti rinnovabili, a mantenere una percentuale di fonti interne di energia primaria che consentirà di rafforzare significativamente la sicurezza energetica dell'Unione. Inoltre, una percentuale di fonti comunitarie di energia primaria contribuirà alla promozione degli obiettivi ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 202.

⁽²⁾ Parere reso il 30 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 321 del 16.11.2001, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

- (9) Il contesto strategico della sicurezza energetica ha carattere evolutivo il che giustifica a medio termine una revisione del presente regolamento tenendo conto dei contributi di tutte le fonti interne di energia primaria.
- (10) Il presente regolamento lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di scegliere le fonti di energia che concorrono al loro approvvigionamento. Eventuali concessioni di aiuti, compresa la loro entità, devono avvenire nel rispetto delle norme applicabili a ciascuna categoria di fonti di energia e tenendo conto dei loro meriti rispettivi.
- (11) Conformemente al principio di proporzionalità, la produzione di carbone sovvenzionato deve essere limitata allo stretto necessario per contribuire efficacemente all'obiettivo di sicurezza energetica. Gli aiuti accordati dagli Stati membri saranno quindi limitati alla copertura dei costi di investimento o delle perdite alla produzione corrente quando lo sfruttamento si inserisce in un piano di accesso alle riserve carboniere.
- (12) Gli aiuti di Stato volti a contribuire al mantenimento di un accesso a riserve carboniere a titolo della sicurezza energetica dovrebbero essere destinati alle unità di produzione che potrebbero contribuire a tale obiettivo a condizioni economiche soddisfacenti. L'attuazione di questi principi permetterà di erogare aiuti decrescenti all'industria carboniera.
- (13) Tenuto conto dei rischi derivanti dagli imprevisti geologici, gli aiuti per coprire gli investimenti iniziali relativi ai costi consentono alle unità di produzione economicamente valide, o prossime ad esserlo, di porre in atto gli investimenti tecnici necessari a mantenere la loro capacità competitiva.
- (14) La ristrutturazione dell'industria carboniera ha ripercussioni sociali e regionali importanti conseguenti alle riduzioni di attività. Le unità di produzione non ammissibili agli aiuti al fine di mantenere l'accesso alle riserve di carbone dovranno quindi beneficiare, temporaneamente, di aiuti diretti ad attenuare le conseguenze sociali e regionali legate alla loro chiusura. Questi aiuti permetteranno in particolare agli Stati membri di attuare misure adeguate per procedere ad una riconversione sociale e economica delle regioni colpite dalla ristrutturazione.
- (15) Le imprese potranno inoltre beneficiare di aiuti destinati alla copertura di costi che, secondo le pratiche contabili normali, non influiscono sul costo di produzione. Tali aiuti sono finalizzati a coprire oneri eccezionali, più precisamente gli oneri residui.
- (16) Grazie alla progressiva riduzione del volume di aiuti erogato all'industria carboniera, gli Stati membri, nel rispetto dei loro imperativi di bilancio, potranno procedere ad una redistribuzione degli aiuti al settore dell'energia secondo criteri diversi, fondati sul principio di un trasferimento progressivo degli aiuti tradizionalmente concessi alle energie convenzionali (in particolare al settore carbonifero) verso le fonti energetiche rinnovabili. Gli aiuti alle fonti di energia rinnovabili saranno erogati nel rispetto delle norme e delle modalità dettate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽¹⁾.
- (17) Nell'assolvimento della sua missione la Comunità deve garantire la fissazione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale.
- (18) Una produzione minima di carbone sovvenzionata contribuirà inoltre a mantenere la posizione preminente della tecnologia europea in fatto di estrazione e combustione pulita del carbone e consentirà di trasferirla nelle regioni grandi produttrici di carbone fuori dell'Unione. Tale politica contribuirà ad una riduzione significativa delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra a livello mondiale.
- (19) Il potere di cui la Commissione dispone in materia di autorizzazione degli aiuti deve esercitarsi in base ad una conoscenza precisa e completa delle misure che i governi prevedono di adottare. Occorre quindi che gli Stati membri notifichino alla Commissione un riepilogo completo di tutti gli interventi che intendono effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera, precisando le ragioni e lo scopo degli interventi previsti, come pure la loro appartenenza a piani di accesso a riserve carboniere e, se necessario, con eventuali piani di chiusura notificati alla Commissione.
- (20) Per tener conto della scadenza stabilita nella direttiva 2001/80/CE ⁽²⁾ concernente i grandi impianti di combustione, gli Stati membri devono avere la possibilità di notificare alla Commissione l'individuazione specifica per ogni unità di produzione che rientra nei piani di chiusura o nei piani di accesso alle riserve carboniere entro giugno 2004.
- (21) Sempreché siano compatibili con il regime istituito dal presente regolamento, gli Stati membri possono anche concedere, all'industria carboniera, aiuti alla ricerca e allo sviluppo, aiuti a favore della tutela dell'ambiente ed aiuti alla formazione. La loro concessione dovrà essere conforme alle condizioni e ai criteri stabiliti dalla Commissione per queste categorie di aiuti.
- (22) L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento dopo la scadenza del trattato CEEA e della decisione n. 3632/93/CECA potrebbe creare difficoltà per le imprese, poiché nel corso dello stesso anno civile saranno applicabili due regimi di aiuti. Occorre di conseguenza prevedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

- (23) Il regime di aiuti di Stato proposto tiene conto di fattori molto diversi che caratterizzano l'attuale settore carbonifero e il mercato energetico comunitario nel suo insieme. Durante l'applicazione del regime sarà necessario procedere — sulla base di un'apposita relazione — ad una valutazione di questi fattori, i quali sono soggetti a variazioni più o meno forti, alcune delle quali non prevedibili; particolare attenzione dovrà essere riservata all'effettivo contributo del carbone comunitario al rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione nel contesto dello sviluppo sostenibile. In base a questa relazione, tenendo conto delle diverse categorie di combustibili fossili disponibili nel territorio della Comunità, la Commissione formulerà proposte al Consiglio, che terranno conto dell'evoluzione e delle prospettive a lungo termine del presente regime, in particolare degli aspetti sociali e regionali legati alla ristrutturazione dell'industria carboniera.
- (24) Il presente regolamento entra in vigore il più presto possibile dopo la scadenza del trattato CEEA ed è applicato retroattivamente affinché possa garantire di trarre pieno vantaggio dalle disposizioni in esso contenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce regole per la concessione di aiuti di Stato volti a contribuire alla ristrutturazione dell'industria carboniera. Le regole ivi fissate prendono in considerazione:

- gli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione del settore,
- la necessità di mantenere a titolo di misura precauzionale, una quantità minima di fonti interne di produzione di carbone che consenta di garantire un accesso alle riserve.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «carbon fossile o carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni ⁽¹⁾;
- b) «piano di accesso alle riserve carboniere»: piano stabilito da uno Stato membro, che prevede la produzione di una quantità minima di carbone interno che deve consentire di garantire un accesso a riserve carboniere;

⁽¹⁾ Sistema internazionale di codificazione dei carboni di alta e media qualità (1998); classificazione internazionale dei carboni in filone (1998) e sistema internazionale di codificazione per l'utilizzo di carboni di bassa qualità (1999).

- c) «piano di chiusura»: piano stabilito da uno Stato membro, che prevede le misure che devono portare alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone;
- d) «costi di investimento iniziale»: i costi in capitale fisso che si riferiscono direttamente ai lavori di infrastruttura o alle attrezzature necessarie per lo sfruttamento delle risorse carboniere nelle miniere esistenti;
- e) «costi di produzione»: i costi legati alla produzione corrente, calcolati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Sono coperte, oltre alle operazioni di estrazione, le operazioni di condizionamento del carbone, in particolare le operazioni di lavaggio, calibratura, vaglio, ed il trasporto al punto di consegna;
- f) «perdite alla produzione corrente»: il divario positivo tra il costo di produzione del carbone e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti sul mercato mondiale.

Articolo 3

Aiuti

1. Gli aiuti all'industria del carbone possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato comune soltanto se soddisfano le disposizioni del capo 2, fatti salvi i regimi degli aiuti di Stato relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'ambiente e alla formazione.

2. Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nella Comunità.

CAPO 2

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 4

Aiuti alla riduzione dell'attività

Gli aiuti erogati a un'impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite riguardanti la produzione corrente delle unità di produzione, possono essere considerati compatibili con il mercato comune unicamente alle seguenti condizioni:

- a) lo sfruttamento delle unità di produzione interessate rientra in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2007;
- b) l'aiuto notificato per tonnellata equivalente-carbone non supera il divario tra il costo di produzione e l'introito prevedibili per un esercizio carbonifero. L'aiuto effettivamente versato è oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell'esercizio carbonifero successivo a quello per il quale l'aiuto è stato concesso;
- c) l'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone non potrà condurre a prezzi di vendita del carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi;

- d) gli aiuti non devono comportare alcuna distorsione di concorrenza tra gli acquirenti e tra gli utilizzatori di carbone nella Comunità;
- e) gli aiuti non devono comportare alcuna distorsione di concorrenza in particolare per quanto riguarda il mercato dell'elettricità, il mercato di produzione combinata di calore ed elettricità nonché il mercato della siderurgia.

Articolo 5

Aiuti all'accesso alle riserve carboniere

1. Gli Stati membri possono, conformemente a quanto previsto ai paragrafi 2 e 3, concedere aiuti a un'impresa destinati specificamente alle unità di produzione o a un gruppo di unità di produzione soltanto se tali aiuti contribuiscono a mantenere l'accesso alle riserve carboniere. Un'unità di produzione può ricevere gli aiuti soltanto se rientra in una delle categorie di cui ai paragrafi 2 o 3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3 non possono essere cumulati.

Aiuti all'investimento iniziale

2. Gli aiuti destinati alla copertura dei costi di investimento iniziale possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune soltanto se soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 4, lettere c), d) ed e), nonché alle condizioni di seguito riportate:

- a) l'aiuto è riservato a unità di produzione esistenti che non hanno beneficiato di nessun aiuto a titolo dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA o che hanno beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione ai sensi di tale articolo in quanto queste potevano dimostrare che erano in grado di pervenire a una situazione di competitività in relazione ai prezzi praticati per i carboni di qualità simile provenienti da paesi terzi;
- b) le unità di produzione stabiliscono un piano di sfruttamento e un piano finanziario dai quali risulta che l'aiuto concesso al progetto di investimento in questione deve consentire a queste unità di produzione di assicurare la validità economica;
- c) l'aiuto notificato e effettivamente versato non supera il 30 % del costo totale del pertinente progetto d'investimento che consentirà ad una unità di produzione di diventare competitiva rispetto ai prezzi praticati per i carboni di qualità simile proveniente da paesi terzi.

l'aiuto concesso ai sensi del presente paragrafo, in forma di un singolo versamento o distribuito su vari anni, non può essere corrisposto dopo il 31 dicembre 2010.

Aiuti alla produzione corrente

3. Gli aiuti destinati alla copertura di perdite alla produzione corrente possono essere dichiarati compatibili con il mercato

comune unicamente alle condizioni stabilite all'articolo 4, lettere da b) a e), e alle seguenti condizioni:

- a) lo sfruttamento delle unità di produzione interessate o di un gruppo di unità di produzione di una stessa impresa rientra in un piano d'accesso alle riserve carboniere;
- b) gli aiuti concessi alle unità di produzione che, tenuto conto segnatamente del livello e dell'evoluzione dei costi di produzione, e nel limite della quantità di carbone di origine comunitaria che deve essere prodotta conformemente al piano di cui alla lettera a), presentano le migliori prospettive economiche.

Articolo 6

Diminuzione progressiva degli aiuti erogati

1. Il volume complessivo degli aiuti concessi all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 3, deve seguire una tendenza degressiva in modo da ridursi in maniera significativa. Non possono essere concessi aiuti alla riduzione di attività oltre il 31 dicembre 2007.

2. Il volume complessivo degli aiuti all'industria carboniera concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 non deve superare, nell'esercizio di qualsiasi anno dopo il 2003, l'importo autorizzato dalla Commissione ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA per l'esercizio 2001.

Articolo 7

Aiuti alla copertura di oneri eccezionali

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che svolgono o hanno svolto un'attività legata alla produzione di carbone, per permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria del carbone e non correlati alla produzione corrente («oneri residui»), possono essere considerati compatibili con il mercato comune se il loro importo non supera tali costi. Possono beneficiare di questi aiuti le seguenti categorie di costi:

- a) i costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto a ristrutturazioni, tra l'altro i costi connessi con il risanamento ambientale di vecchi siti di estrazione di carbone;
- b) i costi a carico di più imprese.

2. Le categorie di costi che derivano dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria del carbone sono definite nell'allegato.

Articolo 8

Disposizioni comuni

1. L'importo autorizzato dell'aiuto concesso in forza di una disposizione del presente regolamento viene calcolato tenendo conto dell'aiuto concesso agli stessi fini, sotto qualunque forma, nel quadro di qualsiasi altra risorsa nazionale.

2. Ogni aiuto percepito da un'impresa dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite come reddito distinto rispetto al fatturato. Quando un'impresa beneficiaria di un aiuto concesso in forza del presente regolamento esercita oltre all'attività carboniera anche un'altra attività economica, i fondi concessi sono oggetto di una contabilità distinta che consente di individuare chiaramente i flussi finanziari concessi a titolo del presente regolamento. Essi sono gestiti senza alcuna possibilità di trasferimento verso quest'altra attività.

CAPO 3

PROCEDURE DI NOTIFICA, ESAME E AUTORIZZAZIONE

Articolo 9

Notifica

1. Oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 88 del trattato e al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (¹), gli aiuti di cui al presente regolamento sono soggetti alle regole speciali previste ai paragrafi da 2 a 12.

2. Gli Stati membri che concedono aiuti all'industria carboniera comunicano alla Commissione tutte le informazioni che, in relazione al contesto energetico, consentono di giustificare la capacità di produzione stimata che rientra nel piano di accesso a riserve carboniere, il livello minimo di produzione necessario per garantire il suddetto accesso nonché, in ordine alle categorie di aiuti di cui al presente regolamento, le forme di aiuto appropriate, tenendo conto delle peculiarità dell'industria carboniera in ciascuno Stato membro.

3. I costi di produzione sono calcolati conformemente allo schema delle dichiarazioni dei costi trimestrali inviato alla Commissione dalle imprese carboniere o dalle loro associazioni. Le imprese carboniere includono nel loro calcolo dei costi di produzione l'ammortamento normale e i tassi di interesse reali sul capitale preso in prestito. Gli oneri per interessi imputabili sul capitale preso in prestito si basano su tassi di interesse basati sul mercato e sono limitati alle operazioni (processi) di cui all'articolo 2, lettera e).

4. Gli Stati membri che prevedono di concedere gli aiuti alla riduzione dell'attività di cui all'articolo 4 notificano preventivamente alla Commissione, entro il 31 ottobre 2002, un piano di chiusura delle unità di produzione interessate. Il piano contiene come minimo i seguenti elementi:

a) l'individuazione delle unità di produzione;

b) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per esercizio carboniero; tali costi sono calcolati conformemente al paragrafo 3;

c) la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, delle unità di produzione che rientrano nel piano di chiusura;

d) l'importo stimato degli aiuti alla riduzione dell'attività, per esercizio carboniero.

5. Gli Stati membri che prevedono di concedere aiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sottopongono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, un piano provvisorio di accesso alle riserve carboniere. Il piano contiene come minimo criteri di selezione obiettivi, ad esempio in materia di validità economica, ai quali devono rispondere le unità di produzione per essere ammesse agli aiuti ai progetti di investimento.

6. Gli Stati membri che prevedono di concedere aiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, sottopongono alla Commissione, entro il 31 ottobre 2002, un piano di accesso alle riserve carboniere. Il piano contiene come minimo i seguenti elementi:

a) i criteri di selezione obiettivi ai quali devono rispondere le unità di produzione onde poter rientrare nel piano;

b) l'individuazione delle unità di produzione o del gruppo di unità di produzione di una stessa impresa carboniera che rispondono ai suddetti criteri di selezione;

c) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero; tali costi sono calcolati conformemente al paragrafo 3;

d) un piano di sfruttamento e un piano finanziario stabiliti a livello di ciascuna unità di produzione o di un gruppo di unità di produzione di una stessa impresa che rispecchi i principi degli Stati membri in materia di bilancio;

e) la produzione di carbone stimata per esercizio carboniero delle unità di produzione, o del gruppo di unità di produzione di una stessa impresa, che rientrano nel piano di accesso a riserve carboniere;

f) l'importo stimato degli aiuti all'accesso alle riserve carboniere per esercizio carboniero;

g) le percentuali rispettive del carbone di origine comunitaria e delle fonti rinnovabili di energia in rapporto all'entità delle fonti interne di energia primaria atte a contribuire all'obiettivo di sicurezza energetica nel quadro dello sviluppo sostenibile e il loro prevedibile andamento.

7. Nell'ambito della notifica dei piani di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni riguardanti le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Essi indicano più particolarmente le riduzioni di emissioni attribuibili all'utilizzazione di tecnologie pulite di combustione del carbone.

8. Gli Stati membri possono, ove ciò sia debitamente giustificato, notificare alla Commissione l'individuazione specifica per ogni unità di produzione che rientra nei piani di cui ai paragrafi 4 e 6 entro giugno 2004.

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica apportata ai piani ad essa previamente comunicati ai sensi dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8.

(¹) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

10. Gli Stati membri notificano tutti i provvedimenti finanziari che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero e precisano la loro natura riferendosi alle forme di aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 7. Presentano alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo delle previsioni dei costi di produzione e stabiliscono un legame con i piani notificati alla Commissione conformemente ai paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8.

11. Gli Stati membri notificano l'importo e tutte le informazioni relative al calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero, al più tardi sei mesi dopo la chiusura di questo esercizio. Prima della fine dell'esercizio carboniero seguente, indicano anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati.

12. In occasione della notifica degli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 7 e in occasione del calcolo degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri comunicano ogni informazione necessaria a verificare se sono state osservate le condizioni e i criteri stabiliti da queste disposizioni.

Articolo 10

Esame e autorizzazione

1. La Commissione esamina il/i piano/i notificato/i ai sensi dell'articolo 9. La Commissione prende una decisione sulla conformità di questi piani con le condizioni e i criteri fissati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 e sulla loro conformità rispetto agli obiettivi del presente regolamento, nell'osservanza delle norme di procedura di cui al regolamento (CE) n. 659/1999.

2. La Commissione esamina le misure notificate a norma dell'articolo 9, paragrafo 10, alla luce dei piani che le sono stati comunicati a norma dell'articolo 9, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8. Essa adotta una decisione nell'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999.

CAPO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Relazioni della Commissione

1. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, che illustra in particolare le esperienze fatte e i problemi incontrati nell'applicazione del regolamento dalla sua entrata in vigore. Essa valuta, in relazione alle misure poste in atto dagli Stati membri, i risultati della ristrutturazione dell'industria carboniera e gli effetti sul mercato interno.

2. La Commissione presenta un bilancio delle quote rispettive delle varie fonti interne di energia primaria in ciascuno Stato membro, comprese le diverse categorie di combustibili fossili disponibili. Tenendo conto degli sviluppi delle fonti rinnovabili di energia, valuta il contributo effettivo del carbone di origine comunitaria alla sicurezza energetica a lungo termine nell'Unione europea, in una strategia di sviluppo sostenibile e presenta le sue conclusioni in ordine alla quantità di carbone necessaria a tal fine.

Articolo 12

Disposizioni di applicazione

La Commissione adotta tutte le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essa stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni che permetteranno di valutare il rispetto delle condizioni e dei criteri imposti per la concessione degli aiuti.

Articolo 13

Revisione

1. In base alla relazione di cui all'articolo 11, la Commissione presenta, ove necessario, al Consiglio proposte di modifica del presente regolamento riguardanti la sua applicazione agli aiuti relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2008. Le proposte determineranno in particolare, nel rispetto del principio della riduzione degli aiuti, i principi in base ai quali i piani degli Stati membri saranno posti in atto a partire dal 1° gennaio 2008.

2. I principi di cui al paragrafo 1 saranno stabiliti in relazione agli obiettivi descritti all'articolo 1, segnatamente in considerazione delle ripercussioni sociali e regionali delle misure da adottare e del contesto energetico.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 luglio 2002.

2. Gli aiuti riguardanti i costi relativi all'esercizio 2002 possono comunque, in base a una richiesta motivata da parte di uno Stato membro, continuare ad essere soggetti alle norme e ai principi di cui alla decisione n. 3632/93/CECA, escluse le norme riguardanti le scadenze e le procedure.

3. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

ALLEGATO

Definizione dei costi di cui all'articolo 7**1. Costi e costi previsionali incombenti alle sole imprese che procedono o hanno proceduto a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione**

ossia esclusivamente:

- a) gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione;
- b) le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro posto di lavoro a seguito di interventi di ristrutturazione e razionalizzazione;
- c) il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro posto di lavoro in seguito a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
- d) gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carboniero, e in particolare i costi di formazione;
- e) le consegne gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro posto di lavoro a seguito di interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
- f) gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative;
- g) i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione;
- h) i danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione che sono oggetto di misure di chiusura a causa della ristrutturazione;
- i) i costi connessi con il ripristino di vecchi siti di estrazione di carbone e in particolare:
 - gli oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombrò delle acque di scarico,
 - gli altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombrò delle acque di scarico;
- j) gli oneri residui per la copertura del regime di assicurazione malattia di ex minatori;
- k) i deprezzamenti intrinseci eccezionali sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione (senza tener conto di ogni rivalutazione intervenuta dopo il 1° gennaio 1994 che supererebbe il tasso d'inflazione).

2. Costi e costi previsionali incombenti a più imprese

- a) l'aumento derivante dalla diminuzione, dovuta alle ristrutturazioni, del numero di chi versa i contributi, dei contributi inerenti, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali;
 - b) le spese causate dalle ristrutturazioni per l'approvvigionamento idrico e lo sgombrò delle acque di scarico;
 - c) l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombrò delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una diminuzione, dopo la ristrutturazione, della produzione di carbone soggetta a contributo.
-

LIBRO VERDE



Verso una strategia europea di sicurezza
dell'approvvigionamento energetico



COMMISSIONE
EUROPEA

LIBRO VERDE

Verso una strategia europea di sicurezza
dell'approvvigionamento energetico



COMMISSIONE
EUROPEA



Il presente libro verde è stato adottato dalla Commissione europea il 29 novembre 2000 [COM(2000) 769 def]. La Commissione invita tutti coloro che dopo averlo letto desiderano reagire, inviare osservazioni, formulare proposte, a farlo entro il 30 novembre 2001 (di preferenza via e-mail e usando il formulario apposito).

Indirizzo e-mail: **tren-enersupply@cec.eu.int**

Indirizzo postale: **Commissione europea
Direzione generale dell'Energia e dei trasporti
Nina Commeau
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles**

Fax: **(32-2) 295 61 05**

**È possibile consultare la pagina web dedicata a questo libro verde e il formulario all'indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/it/lpi_it.html**

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001

ISBN 92-894-0321-7

© Comunità europee, 2001

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Italy

SINTESI



Unione europea consuma sempre più energia e importa sempre più prodotti energetici. La produzione comunitaria è insufficiente a coprire il fabbisogno energetico dell'Unione e la dipendenza energetica dall'esterno è in continua crescita.

L'aumento brutale dei prezzi petroliferi che potrebbe intralciare la ripresa dell'economia europea a seguito della triplicazione del prezzo del greggio, registrata dal marzo 1999, rivela una volta di più le **debolezze strutturali dell'approvvigionamento energetico** dell'Unione europea, ossia il crescente tasso di dipendenza energetica dell'Europa, il ruolo determinante del petrolio per i prezzi dell'energia e i risultati deludenti delle politiche di controllo del consumo. L'Unione europea non potrà affrancarsi dalla sua crescente dipendenza energetica senza una politica energetica attiva.

In assenza di interventi, da qui a 20-30 anni l'Unione coprirà il suo fabbisogno energetico al 70 % con prodotti importati anziché l'attuale 50 %. La dipendenza si riflette in tutti i settori dell'economia. I trasporti, il settore domestico e l'elettricità dipendono fortemente dagli idrocarburi e sono alla mercé delle variazioni erratiche dei prezzi internazionali. L'allargamento accentuerà queste tendenze. Le conseguenze della dipendenza sono importanti in termini economici. Nel 1999 hanno rappresentato circa 240 miliardi di euro, ossia il 6 % delle importazioni totali e l'1,2 % del PNL. In termini geopolitici, il 45 % delle importazioni di petrolio proviene dal Medio Oriente e il 40 % delle importazioni di gas naturale dalla Russia. L'Unione europea non dispone ancora di tutti i mezzi per influenzare il mercato internazionale.

La strategia a lungo termine di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea deve mirare a garantire, per il benessere dei cittadini e il buon funzionamento dell'economia, la disponibilità fisica e continua dei prodotti energetici sul mercato ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori (privati e industriali) nel rispetto dell'ambiente e nella prospettiva dello sviluppo sostenibile stabilita dal trattato dell'Unione europea (articoli 2 e 6).

La sicurezza dell'approvvigionamento non mira a massimizzare l'autonomia energetica o a minimizzare la dipendenza bensì a ridurre i rischi legati a quest'ultima. Fra gli obiettivi da perseguire figurano l'equilibrio e la diversificazione delle diverse fonti di approvvigionamento (per prodotti e per regioni geografiche) e l'adesione dei paesi produttori all'OMC.

Oggi l'Unione europea deve far fronte a **nuove sfide** caratteristiche di un periodo di profonda transizione dell'economia europea.

Nel prossimo decennio gli **investimenti energetici** di sostituzione e in risposta al crescente fabbisogno energetico imporranno alle economie europee di operare arbitrati tra i prodotti energetici che condizioneranno, a causa dell'inerzia dei sistemi energetici, i prossimi 30 anni.

Le **scelte energetiche** dell'Unione europea sono condizionate dal contesto mondiale, dall'allargamento forse a 30 Stati membri con strutture energetiche diverse, ma principalmente dal nuovo quadro di riferimento del mercato dell'energia: la liberalizzazione del settore e le preoccupazioni ambientali.

Le preoccupazioni **ambientali**, oggi condivise dalla maggioranza dell'opinione pubblica, che costituiscono i danni causati dalla catena energetica — siano essi di origine accidentale (maree nere, incidenti nucleari, fughe di metano) o legati alle emissioni inquinanti — hanno evidenziato le debolezze dei combustibili fossili e le difficoltà dell'energia nucleare. La lotta contro il cambiamento climatico è una sfida. Il cambiamento climatico è una lotta a lungo termine per la comunità internazionale. Gli obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto sono soltanto una prima tappa. L'Unione europea ha raggiunto il suo obiettivo stabilizzato nel 2000, ma le emissioni di gas ad effetto serra sono in aumento nell'Unione europea come nel resto del mondo. L'inversione delle tendenze è molto più difficile di quanto poteva sembrare tre anni fa. Il ritorno di una crescita economica sostenuta, sui due lati dell'Atlantico e in Asia, e l'evoluzione della struttura del nostro consumo energetico, principalmente quello dell'elettricità e dei trasporti, conseguenza del nostro modo di vita, contribuiscono ad aumentare le emissioni dei gas serra e del biossido di carbonio in particolare. Questa situazione è un grande freno ad una politica di protezione dell'ambiente.

La realizzazione del **mercato interno dell'energia** assegna inoltre un posto e un ruolo nuovi alla domanda. Emergono nuove tensioni cui le nostre società dovranno trovare dei compromessi soddisfacenti: il calo dei prezzi dell'elettricità si contrappone alle politiche di inquadramento della crescita della domanda e di lotta contro il cambiamento climatico, la concorrenza introdotta dal mercato interno modifica le condizioni di concorrenza delle diverse opzioni energetiche (carbone, nucleare, gas naturale, petrolio, rinnovabili).

Oggi giorno **gli Stati membri sono interdipendenti**, sia a livello della lotta contro il cambiamento climatico che attraverso la realizzazione del mercato interno dell'energia. Qualsiasi decisione di politica energetica presa da uno Stato membro inciderà inevitabilmente sul funzionamento del mercato negli altri Stati membri. La politica energetica ha assunto una dimensione comunitaria nuova, senza che ciò si traduca in nuove competenze comunitarie. In questa situazione, bisogna analizzare l'opportunità di trattare la politica energetica europea da angolature diverse rispetto al mercato interno, all'armonizzazione, all'ambiente e alla fiscalità.

L'Unione europea deve controllare meglio il suo destino energetico. Malgrado le varie crisi che hanno costellato l'economia europea negli ultimi trent'anni, non vi è stato un vero dibattito sulle scelte degli indirizzi tecnologici e ancora meno su quelle di politica energetica nel contesto della sicurezza dell'approvvigionamento. Oggi giorno la duplice pressione delle preoccupazioni ambientali e del nuovo funzionamento del mercato europeo dell'energia rende questo dibattito inevitabile. L'evoluzione dal 1999 dei prezzi petroliferi conferisce a questo dibattito un carattere di urgenza.

Questo dibattito deve tener conto del fatto che l'attuale consumo energetico è coperto per il 41 % dal petrolio, 22 % dal gas naturale, 16 % dai combustibili solidi (carbone, lignite, torba), 15 % dal nucleare e 6 % dalle rinnovabili. Se non si interviene, il bilancio energetico continuerà verso il 2030 a basarsi sui combustibili fossili: 38 % petrolio, 29 % gas naturale, 19 % combustibili solidi e appena 6 % nucleare e 8 % rinnovabili.

Il libro verde delinea lo schema di una strategia energetica a lungo termine in base al quale:

- **L'Unione deve riequilibrare la politica dell'offerta con azioni chiare a favore di una politica della domanda.** I margini di manovra su un aumento dell'offerta comunitaria sono infatti ridotti rispetto alle esigenze mentre quelli sulla domanda si configurano più promettenti;
- circa la domanda, il libro verde invoca un effettivo cambiamento del comportamento dei consumatori, evidenzia l'interesse dello **strumento fiscale** per orientare la domanda verso consumi più razionali e più rispettosi dell'ambiente. Sono auspicati prelievi fiscali o parafiscali per penalizzare l'impatto ambientale dell'energia. I settori del trasporto e dell'edilizia dovranno essere oggetto di una politica attiva di risparmio energetico e di diversificazione a favore delle energie meno inquinanti;
- circa l'offerta, si deve dare la priorità alla lotta contro il riscaldamento climatico. Lo sviluppo delle energie nuove e rinnovabili, compresi i biocarburanti, è la chiave di volta del cambiamento.

Raddoppiare la loro quota dal 6 al 12 % nel bilancio energetico e passare dal 14 al 22 % nella produzione di elettricità è un obiettivo che va raggiunto entro il 2010. Nelle condizioni attuali esse ristagneranno sul 7 % in dieci anni. Soltanto misure finanziarie (aiuti di Stato, detrazioni fiscali, sostegno finanziario) potrebbero favorire un obiettivo così ambizioso. Una pista da esplorare è l'idea che le energie redditizie (petrolio, gas, nucleare) finanzino lo sviluppo delle energie rinnovabili che finora non hanno beneficiato come le altre energie convenzionali di un congruo sostegno.

Il contributo a medio termine del nucleare deve a sua volta essere oggetto di un'analisi. Tra i vari elementi che faranno certamente parte del dibattito figureranno la decisione della maggior parte degli Stati membri di abbandonare questa opzione, la lotta contro il riscaldamento climatico, la sicurezza dell'approvvigionamento e lo sviluppo sostenibile. Malgrado le conclusioni di questa riflessione, si deve attentamente continuare la ricerca sulle tecnologie di gestione dei residui e la loro attuazione pratica in condizioni ottimali di sicurezza.

Per gli idrocarburi, caratterizzati da crescenti importazioni, bisogna prevedere un dispositivo rafforzato di scorte strategiche e nuove vie di importazione.

Qualsiasi nuovo progresso tecnologico rafforzerà gli effetti di questo nuovo abbozzo di strategia energetica.

La Commissione propone di lanciare un dibattito nel corso del 2001 sulle questioni essenziali concernenti le scelte energetiche da compiere. Non si tratta di proporre una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento «chiavi in mano», bensì di lanciare un dibattito approfondito e innovatore sulle principali questioni identificate, con la consapevolezza che possono esservene altre.

all'adesione, la lotta contro la proliferazione nucleare nei paesi dell'ex URSS. Anche gli orientamenti politici per lottare contro il cambiamento climatico dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale.

Le preoccupazioni relative al cambiamento climatico hanno modificato la percezione delle limitazioni dell'approvvigionamento energetico. La questione si pone particolarmente per il nucleare che permette di evitare 312 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ all'anno nell'Unione europea (7 % di tutti i gas a effetto serra emessi nell'Unione), cioè la produzione di emissioni di CO₂ di un parco automobili di 100 milioni di unità ⁽³⁵⁾.

c) I residui nucleari

Fin dall'inizio del ricorso all'energia nucleare, si è considerato che il periodo di sfruttamento delle centrali dovesse essere accompagnato dalla definizione di una politica per lo stoccaggio, il deposito temporaneo e il trattamento dei residui. Nella maggior parte dei paesi del mondo, la questione si incentra sui residui altamente radioattivi che rappresentano il 5 % del volume totale dei residui nucleari e il 95 % della radioattività.

Il deposito definitivo è fattibile e le tecniche di costruzione e di esercizio sono sufficientemente mature per essere applicate. In questo campo i paesi più progrediti sembrano essere gli Stati Uniti, la Svezia e la Finlandia. Tutti i problemi pratici legati allo stoccaggio a lungo termine non sono però stati risolti.

Le stime dei costi di deposito variano secondo i paesi ma rappresentano una parte ridotta del costo totale di produzione del kilowattora. D'altra parte, il grado di concentrazione (nel caso di uno scenario di uso elevato del nucleare, la superficie necessaria per lo stoccaggio di tutti i residui è di circa 300 km²) permette di circoscrivere il problema in termini di dispersione, a differenza di altre fonti di produzione di elettricità.

Ricerche sulla suddivisione-trasmutazione mirano a ridurre la presenza di elementi a lunga vita. Le ricerche orientate verso le tecnologie di gestione dei residui vanno continuate, ma non si configurano come un'alternativa al deposito geologico attuabile a breve e a medio termine.

L'elaborazione di un programma integrato per la gestione dei residui presuppone di rispondere

agli interrogativi del pubblico in materia di sicurezza dell'intera catena, dal trasporto delle materie fino al luogo di stoccaggio, con la questione della reversibilità per permettere alle generazioni future di ricorrere eventualmente a nuove tecniche di trattamento dei residui più efficaci, in funzione del progresso scientifico. Sull'argomento è possibile ottenere un consenso soltanto sulla base di un'informazione chiara e precisa della popolazione e soprattutto dei suoi rappresentanti, con un intervento credibile delle autorità di sicurezza in ogni Stato membro. Esse possono garantire alla popolazione che sono state prese decisioni nell'interesse delle generazioni attuali e future.

Il nucleare non può svilupparsi senza un consenso che assicuri un periodo di stabilità sufficiente tenuto conto delle limitazioni economiche e tecnologiche che caratterizzano la sua industria. Ciò sarà possibile soltanto proponendo all'insegna della massima trasparenza una soluzione soddisfacente al problema dei residui.

La ricerca in questo campo dovrebbe essere orientata verso le tecnologie di gestione dei residui.

L'Unione europea deve continuare a padroneggiare la tecnologia nucleare civile e conservare il suo know-how, sviluppare reattori di fissione più efficienti e adoperarsi per realizzare la fusione.

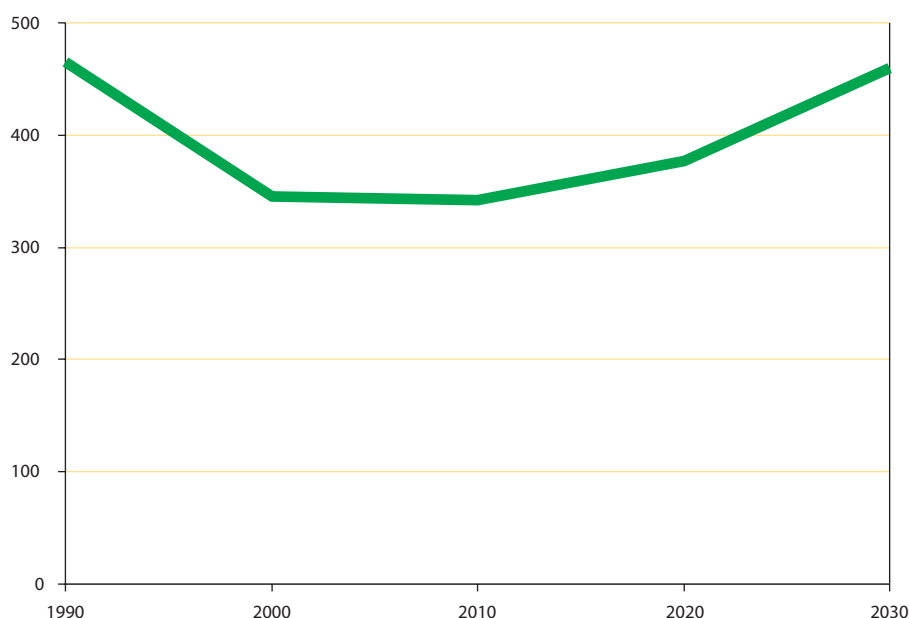
2. Il carbone: un passato glorioso

a) Cronistoria

A causa del loro peso nelle economie europee (produzione di elettricità e siderurgia) il carbone ⁽³⁶⁾ e l'acciaio sono stati considerati dai padri fondatori dell'Europa come il cemento

⁽³⁵⁾ A titolo di esempio, la decisione del governo svedese di chiudere l'unità nucleare di Barsebäck il 30 novembre 1999 dopo 23 anni crea un deficit di produzione di 4 miliardi di kWh all'anno che deve essere colmato importando elettricità da centrali danesi e tedesche al carbone. Questo comporta un aumento indiretto delle emissioni di CO₂ della Svezia di circa 4 milioni di t di CO₂ all'anno, cioè circa l'8 % delle emissioni totali svedesi.

⁽³⁶⁾ Il termine carbone designa i combustibili solidi in generale. Si distinguono quattro famiglie di carbone in funzione del loro potere calorifico per ordine decrescente: antracite, carbone, lignite e torba. Si ricorda che il carbone, l'antracite e le bricchette di lignite rientrano nel trattato CECA mentre la lignite e la torba sono disciplinate dal trattato CEE.

EU-30: Combustibili solidi (consumo in milioni di tep)

dell'intesa europea. In occasione della firma del trattato di Parigi nel 1951, la ricostruzione dell'Europa richiedeva quantità considerevoli di prodotti energetici. La domanda superava notevolmente l'offerta e il timore di una penuria dominava le politiche in materia. L'Alta autorità CECA incoraggiò quindi lo sviluppo della produzione mediante la creazione di nuove sedi estrattive e la stipulazione di contratti di consegna a lungo termine.

A partire dagli anni sessanta, l'industria carboniera ha registrato un rapido declino, dovuto alla concorrenza del carbone extracomunitario e all'arrivo di altri combustibili per la produzione di elettricità e di calore. Di conseguenza e a seguito delle ristrutturazioni successive, l'Europa dei 15 è passata da una produzione carboniera di circa 600 milioni di tonnellate a meno di 86 milioni di tonnellate nel 2000. La concorrenza dei prodotti energetici, l'allentamento delle limitazioni petrolifere a partire dal 1986 e le preoccupazioni ambientali hanno contribuito a mettere in evidenza le debolezze dei combustibili solidi.

b) Le limitazioni

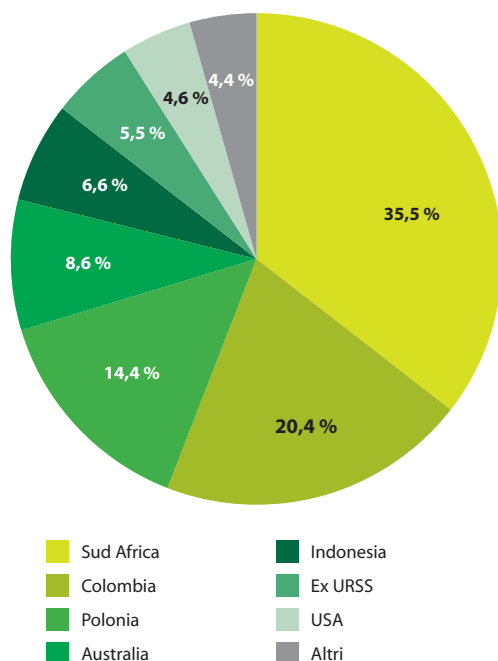
Il carbone ha limitazioni intrinseche che lo mettono in una posizione sfavorevole rispetto agli idrocarburi, i suoi concorrenti diretti. Minerale solido e pesante, è ingombrante e richiede grandi superfici di stoccaggio. Ha un

potere calorifico minore rispetto agli idrocarburi, non è pratico da usare come i combustibili liquidi o gassosi e inquina in tutte le fasi del ciclo di produzione e uso ⁽³⁷⁾. Il trasporto marittimo di carbone (il 90 % del carbone scambiato sul mercato mondiale è trasportato via mare) non comporta però i rischi ambientali del trasporto degli idrocarburi.

Gli inconvenienti fisici del carbone ne hanno sensibilmente ridotto l'espansione. Tuttavia, nel settore della produzione elettrica, quando il carbone non è un vettore energetico dominante come in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Irlanda e nel Regno Unito (più del 45 % dell'elettricità è prodotto in questi paesi a partire dal carbone), funge spesso da combustibile ausiliario. Nel 1996 la penuria di energia idroelettrica nel Nordeuropa e le riparazioni del parco nucleare francese hanno comportato una domanda supplementare di carbone. Le fluttuazioni che caratterizzano l'energia idroelettrica hanno implicazioni non trascurabili sul consumo di carbone. I paesi più sensibili a queste variazioni sono l'Austria, la Svezia, il Portogallo, la Finlandia, l'Italia, la Francia e la Spagna.

⁽³⁷⁾ Tutte le manipolazioni, dall'estrazione all'uso finale, producono polveri. Lo stoccaggio all'aperto può causare inquinamento mediante ruscellamento delle acque piovanti. La combustione produce ceneri e gas nocivi alla qualità dell'aria, dell'acqua e della terra (CO₂, NO_x, SO₂).

EU-15: Importazioni di carbone da vapore proveniente da paesi terzi, 1999



c) I vantaggi

Il mantenimento della produzione di carbone in Europa è in gran parte motivato da ragioni d'ordine regionale e sociale. Il costo del carbone importato, la diversità dei fornitori esterni ⁽³⁸⁾ e la relativa stabilità dei prezzi rispetto agli idrocarburi possono compensare le limitazioni non trascurabili legate al carbone.

Venduto su un mercato internazionale concorrenziale, il prezzo del carbone importato presenta una stabilità record rispetto agli altri prodotti energetici importati. A titolo di esempio, i prezzi del carbone da vapore hanno registrato in dieci anni (1986-1996) una variazione di 16 USD (tra 54,44 USD/tec e 38 USD), con un prezzo medio di 47 USD. Nello stesso periodo, le fluttuazioni dei prezzi del combustibile pesante, espresse in tonnellate equivalenti carbone (tec), sono state maggiori, con variazioni più frequenti e nell'ambito di una forcella più ampia compresa tra 41,11 USD e 100,67 USD.

Gli effetti di una tale differenza di prezzo sulla bilancia dei pagamenti non devono essere sottovalutati, soprattutto nei paesi privi di produzione energetica interna. In Danimarca il ricorso al carbone negli ultimi venti anni è certamente collegato ai suoi vantaggi economici.

La flessibilità dei contratti carbonieri e lo sviluppo di un mercato spot hanno permesso al prezzo del carbone di adattarsi in permanenza alla situazione del mercato. L'assenza di rischi economici e politici come pure l'apertura del mercato in termini di soggetti sul lato dell'offerta spiegano le minori fluttuazioni verso l'alto e verso il basso del prezzo del carbone rispetto al petrolio o al gas naturale. Il mantenimento dei prezzi degli idrocarburi ad un livello elevato e un maggiore ricorso al carbone importato in Europa potrebbero esercitare una pressione non trascurabile sui prezzi.

d) Il futuro

L'assenza di competitività attuale e futura della produzione carboniera europea ha indotto diversi Stati membri a rinunciarvi. Ciò pone problemi politici incontestabili a altri paesi, in particolare la Repubblica federale di Germania. Va ricordato che il compromesso carboniero, concluso nel 1997 tra i rappresentanti del governo federale, dei Länder e delle imprese interessate, prevede una riduzione degli aiuti di Stato da 9,1 miliardi di marchi nel 2000 a 5,5 miliardi nel 2005, una produzione ridotta a 26 milioni di tonnellate metriche e un'occupazione non superiore a 36 000 unità.

L'ineluttabilità delle decisioni di chiusura prese o che saranno prese da diversi Stati membri dell'Unione europea si applicherà — mutatis mutandis — ai paesi candidati, in particolare alla Polonia.

Essendo un'industria a forte intensità di manodopera, ha contribuito nel dopoguerra all'economia della piena occupazione delle regioni carboniere. La politica di ristrutturazione rispettosa delle regioni e dei lavoratori perseguita dall'Unione europea nel quadro del trattato CECA dovrà essere adattata ai paesi candidati produttori di combustibili solidi al momento dell'adesione.

Il primo obiettivo del trattato CECA, firmato a Parigi nel 1951, era permettere l'istituzione di un mercato comune del carbone e dell'acciaio, contribuire all'espansione economica, allo sviluppo dell'occupazione e all'aumento del tenore di vita negli Stati membri. In questo

⁽³⁸⁾ Circa la diversificazione geografica dell'approvvigionamento carboniero dell'Unione, si sono aggiunti agli esportatori tradizionali (Europa, Russia, Stati Uniti) l'Australia, il Canada e il Sud Africa. Più recentemente hanno fatto la loro comparsa nuovi esportatori, come la Colombia, l'Indonesia e il Venezuela.

IL CARBONE DOPO LA SCADENZA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

Il mercato mondiale del carbone è un mercato stabile, caratterizzato da risorse abbondanti e da una grande diversità geopolitica dell'offerta. Anche a lungo termine e in una situazione di aumento della domanda a livello mondiale, il rischio di un'interruzione prolungata dell'approvvigionamento, pur non potendo essere completamente escluso, è minimo. La Comunità europea importa carbone soprattutto dai suoi partner nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) o da Stati con i quali essa o gli Stati membri hanno firmato accordi commerciali. Questi partner rappresentano fornitori sicuri.

A livello comunitario, il carbone è disciplinato dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («trattato CECA») firmato a Parigi il 18 aprile 1951. Diverse normative sono state adottate sulla base di questo trattato, tra cui la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽⁷¹⁾.

Il trattato CECA e le regole prese in applicazione di questo trattato, scadono il 23 luglio 2002. Occorre pertanto una riflessione su un futuro regime comunitario che dovrà in particolare integrare una componente divenuta negli ultimi decenni molto significativa per questo settore, cioè gli aiuti di Stato. La scadenza del trattato CECA dovrà anche fornire lo spunto per una riflessione più ampia sul ruolo del carbone tra le altre fonti di energia primaria della Comunità.

1. 1950-2000: i grandi obiettivi del carbone comunitario

Il carbone ha avuto un posto di primo piano nell'approvvigionamento energetico dell'Europa, un ruolo che è stato consacrato dal trattato CECA. Il trattato stabilisce infatti che le istituzioni della Comunità devono «vigilare sull'approvvigionamento regolare del mercato comune, tenendo conto dei bisogni dei paesi terzi», [articolo 3, lettera a)] e «promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e vigilare sul rispetto di limiti equi nei prezzi praticati sui mercati esteri» [articolo 3, lettera f)].

Nei primi anni di applicazione del trattato, il contributo del carbone all'approvvigionamento energetico fu assicurato esclusivamente dall'industria comunitaria, florida e in fase di

⁽⁷¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

ammodernamento. Dopo alcuni anni si aggiunsero alla produzione comunitaria importazioni di carbone da paesi terzi che progressivamente cominciarono a fare concorrenza al carbone comunitario.

Le crisi petrolifere degli anni 70, avvenute in un'epoca marcata dalle riflessioni dal Club di Roma sui limiti della crescita riportarono alla ribalta la questione della *sicurezza dell'approvvigionamento energetico* e gli Stati membri vararono politiche soprattutto di sostituzione per ridurre la loro dipendenza dal petrolio. Il ricorso al carbone figura così tra le politiche che hanno contribuito a bilanciare gli shock petroliferi. A livello comunitario furono avviati programmi ambiziosi di RST e di dimostrazione e le strategie nazionali contro la dipendenza dal petrolio furono tra l'altro orientate alla promozione della produzione di carbone comunitario e delle importazioni da paesi terzi.

Queste strategie hanno avuto risultati molto eterogenei.

All'inizio degli anni 80, confrontata ad un mercato internazionale sempre più dinamico, l'industria carboniera comunitaria fu obbligata ad avviare una ristrutturazione radicale, resa ancora più intensa dalle decisioni di espansione adottate negli anni precedenti. A livello dell'approvvigionamento, il carbone di importazione sostituì progressivamente il carbone comunitario senza peraltro aumentare i rischi di rottura dell'approvvigionamento e di instabilità dei prezzi di questo combustibile.

Mentre gli anni 70 erano stati caratterizzati dal problema della sicurezza dell'approvvigionamento, gli anni 90 sono invece stati marcati dall'emergere della *dimensione ambientale*. È sempre più chiaro infatti che il carbone potrà avere un ruolo nell'approvvigionamento energetico soltanto se si riesce a controllare il suo impatto sull'ambiente. La tecnologia contribuirà a raccogliere questa sfida ambientale, legata principalmente al cambiamento climatico e all'acidificazione.

Alla base della firma del trattato CECA c'era l'idea di creare un mercato comune del carbone, ma le decisioni su questa fonte di energia sono state maggiormente influenzate, almeno negli ultimi 25 anni, da preoccupazioni di politica energetica — in particolare sicurezza dell'approvvigionamento — e ambientali.

2. Valutazione economica del settore carboniero comunitario

2.1. IL MERCATO DEL CARBONE

(in milioni di tonnellate)

EU-15	1975	1985	1990	1995	1998	1999	2000 ⁽¹⁾
Produzione comunitaria	268	217,4	197	136	108	100	85
Consumo	327	343	329	280	263	253	243
Importazioni	59	114	132	137	145	150	154

⁽¹⁾ Stime.

La Comunità europea produce inoltre 235 milioni di tonnellate di lignite (equivalente a 70 milioni di tec ⁽⁷²⁾).

2.2. VALUTAZIONE GLOBALE

Nel 1999 la produzione di carbone nell'Unione europea era di circa 100 milioni di tonnellate, ripartite come segue: Francia = 4 milioni di tonnellate; Germania = 41 milioni di tonnellate; Regno Unito = 36 milioni di tonnellate; Spagna = 16 milioni di tonnellate.

Malgrado il processo di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera avviato dal 1965 e accompagnato da consistenti aiuti nazionali, la grande maggioranza

⁽⁷²⁾ tec = tonnellata equivalente carbone.

della produzione di carbone comunitario resta e resterà non concorrenziale rispetto alle importazioni provenienti da paesi terzi. I diversi meccanismi di aiuti introdotti — l'attuale regime è disciplinato dalla decisione n. 3632/93/CECA presa in applicazione dell'articolo 95 del trattato CECA — non sono riusciti a risolvere sul piano economico la crisi strutturale che ha colpito l'industria carboniera europea. I pochi progressi realizzati a livello di produttività non sono stati infatti sufficienti rispetto ai prezzi praticati sui mercati internazionali.

Ad eccezione di un certo potenziale nel Regno Unito, l'obiettivo di un'industria carboniera comunitaria commercialmente competitiva sui mercati internazionali è definitivamente irraggiungibile, malgrado i grandi sforzi delle imprese di produzione a livello tecnologico e organizzativo per migliorare la produttività. Questa situazione è in gran parte riconducibile alle condizioni geologiche sempre più sfavorevoli, a causa del progressivo esaurimento dei giacimenti di più facile accesso e al livello di prezzi relativamente basso del carbone sui mercati internazionali.

2.3. VALUTAZIONE E PROSPETTIVE PER PAESE PRODUTTORE

FRANCIA

In virtù del patto carboniero nazionale concluso tra le parti sociali nel 1995, l'estrazione di carbone viene progressivamente ridotta e terminerà definitivamente nel 2005. Tutte le miniere figurano quindi in un piano di chiusura e ricevono aiuti per ridurre l'attività, esclusivamente a copertura delle perdite di esercizio.

La gravità dei problemi sociali e regionali non ha permesso al governo francese di mantenere la scadenza 2002 prevista dalla decisione n. 3632/93/CECA. Date le condizioni di esercizio estremamente sfavorevoli, la produzione carboniera potrebbe però cessare già prima della fine del 2005. Si osserva infatti un costante aumento dei costi di produzione che nel 2000 dovrebbero raggiungere 170 euro/tonnellata (rispetto al prezzo del carbone importato di circa 35-40 euro/tonnellata).

SPAGNA

La Spagna ha adottato un piano di ristrutturazione (1998-2005) che prevede una riduzione annua della produzione in modo da non superare 14,5 milioni di tonnellate nel 2002. Anche se il piano prevede una riduzione progressiva degli aiuti alla produzione corrente dell'ordine del 4 % l'anno, l'attività carboniera in Spagna ha pochissime prospettive effettive di competitività. I costi di produzione si situano infatti ad un livello di 130-140 euro/tonnellata.

Negli ultimi anni lo Stato spagnolo ha concesso aiuti per circa 1 miliardo di euro di cui una parte importante (70 %) sono aiuti alla produzione corrente. Diverse miniere in attività figurano già in un piano di chiusura e a questo titolo ricevono aiuti per ridurre l'attività, ma una parte importante della produzione continua ancora a beneficiare di aiuti al funzionamento. Quest'ultima categoria di aiuti è di massima riservata ad unità di produzione in grado di migliorare la loro redditività economica riducendo i costi di produzione.

GERMANIA

Il piano di ristrutturazione adottato dalla Germania nel 1997 prevede una diminuzione della produzione di carbone che dovrebbe raggiungere 26 milioni di tonnellate nel 2005. L'estrazione carboniera in Germania non presenta alcuna prospettiva di competitività a lungo termine rispetto al carbone di importazione. I costi di produzione, a causa delle condizioni geologiche sempre più sfavorevoli, sono diminuiti soltanto in maniera molto limitata dal 1994 e si situano ora a un livello di 130-140 euro/tonnellata.

Lo Stato tedesco ha assegnato nel 1999 un importo globale di aiuti pari a 4,6 miliardi di euro, di cui più di 4 miliardi di euro destinati alla produzione corrente. Secondo il piano di ristrutturazione adottato nel 1997, l'importo globale degli aiuti dovrebbe ridursi progressivamente a 2,8 miliardi di euro nel 2005.

Grazie alla concentrazione dell'attività nelle miniere più produttive e ad intensi e costanti sforzi per migliorare la redditività, il Regno Unito è l'unico paese della Comunità dove l'industria carboniera non riceve più dal 1995 aiuti di Stato. Alcuni fattori, tra cui il brusco calo dei prezzi sui mercati internazionali nel 1999, hanno tuttavia obbligato le autorità britanniche a prevedere la concessione di aiuti che resteranno però di modesta entità: circa 110 milioni di lire sterline nel periodo 2000-2002.

L'obiettivo del piano di assistenza del Regno Unito è sostenere temporaneamente — fino alla scadenza del trattato CECA — unità di produzione economicamente e finanziariamente redditizie a lungo termine, ma nelle quali alcune difficoltà passeggere rischiano di provocare la chiusura.

3. Quale futuro per il carbone comunitario?

Alla scadenza del trattato CECA, in assenza di misure finanziarie di sostegno, gran parte dell'industria carboniera comunitaria è condannata a sparire in un arco di tempo molto breve. Tale evoluzione aumenterebbe soltanto le incertezze che sono destinate a perdurare circa l'approvvigionamento energetico a lungo termine dell'Unione europea.

Gli orientamenti per un futuro regime di sostegno al carbone comunitario dovrebbero integrare i due obiettivi fondamentali emersi dopo la firma del trattato CECA, citati al punto 1 precedente. Il carbone potrebbe quindi partecipare alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità europea e integrare al tempo stesso la dimensione ambientale.

Volendo garantire la disponibilità a lungo termine di una certa capacità in Europa di produzione di carbone onde far fronte a possibili rischi che potrebbero incidere sul mercato dell'energia, si può prevedere un futuro per il carbone comunitario soltanto in abbinamento con un meccanismo di intervento delle autorità pubbliche.

Tale regime dovrebbe permettere di garantire il mantenimento dell'accesso alle riserve. A tal fine, si dovrebbe produrre una quantità minima di carbone sovvenzionato, non per mantenere la produzione come tale, ma per mantenere in stato di funzionamento gli impianti e conservare le qualifiche professionali di un numero ristretto di minatori e l'esperienza tecnologica. Questa base contribuirebbe a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento comunitario a lungo termine.

Comprenderebbe il carbone, ma anche se del caso altre fonti d'energia quali le energie rinnovabili. Oltre all'obiettivo della sicurezza d'approvvigionamenti, queste energie rinnovabili parteciperebbero direttamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali, in particolare nell'ambito del protocollo di Kyoto.

4. Allargamento dell'Unione europea

Qualsiasi riflessione sul futuro inquadramento del carbone comunitario dovrà tenere conto della situazione degli Stati che hanno chiesto di aderire all'Unione europea. Il problema si pone in modo particolare per i due principali produttori carboniferi dell'Europa centrale e orientale, la Polonia e la Repubblica ceca, soprattutto la Polonia che da sola rappresenta attualmente una produzione equivalente ai quattro paesi produttori della Comunità.

Nel 1999 la Polonia ha prodotto 112 milioni di tonnellate di carbone rispetto a 14 milioni di tonnellate prodotte nella Repubblica ceca. Anche altri paesi dell'Europa centrale e orientale, Bulgaria, Ungheria e Romania, producono carbone, ma in quantità praticamente trascurabili: ciascuno 2-3 milioni di tonnellate di carbone all'anno. Alla produzione di carbon fossile si aggiunge inoltre una produzione di 186 milioni di tonnellate di lignite (equivalente a 55 milioni di tec).

Dopo una prima fase di ristrutturazione nel 1993, accompagnata da una grande ondata di privatizzazione, la Repubblica ceca è ora in una seconda fase di ristrutturazione della sua industria carboniera.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 2001/80/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 23 ottobre 2001****concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 2 agosto 2001,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ⁽⁴⁾ ha contribuito a ridurre e controllare le emissioni nell'atmosfera dei grandi impianti di combustione. Essa dovrebbe essere rivista per maggiore chiarezza.
- (2) Il quinto programma di azione a favore dell'ambiente ⁽⁵⁾ stabilisce, come obiettivi per la qualità dell'aria, che non siano superati in nessun momento i carichi e i livelli critici per alcuni inquinanti acidificanti come l'anidride solforosa (SO₂) e gli ossidi di azoto (NO_x) e che tutte le persone siano efficacemente protette contro i rischi sanitari riconosciuti, derivanti dall'inquinamento dell'aria.

- (3) Tutti gli Stati membri hanno firmato il protocollo di Göteborg, del 1° dicembre 1999, alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico a grande distanza per diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico, che include, tra l'altro, impegni per la riduzione di anidride solforosa e ossidi di azoto.

- (4) La Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione su una strategia comunitaria per combattere l'acidificazione. La revisione della direttiva 88/609/CEE è stata riconosciuta come una componente integrale di questa strategia con l'obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) in modo sufficiente per portare depositi e concentrazioni a livelli inferiori ai carichi e ai livelli critici.

- (5) Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di ridurre le emissioni acidificanti dei grandi impianti di combustione non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Un'azione non concertata non offre garanzie di conseguire l'obiettivo auspicato. Considerata la necessità di ridurre le emissioni acidificanti nella Comunità, è più efficace intervenire a livello comunitario.

- (6) I grandi impianti di combustione contribuiscono in misura rilevante alle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto nella Comunità ed è necessario ridurre tale emissioni. È pertanto necessario adattare l'approccio per quanto riguarda le diverse caratteristiche del settore dei grandi impianti di combustione nei vari Stati membri.

- (7) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento ⁽⁶⁾ stabilisce un approccio integrato per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nel quale tutti gli aspetti delle prestazioni ambientali di un impianto sono considerati in maniera integrata. Gli

⁽¹⁾ GU C 300 del 29.9.1998, pag. 6, e GU C 212 E del 25.7.2000, pag. 36.

⁽²⁾ GU C 101 del 12.4.1999, pag. 55.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 175), Posizione comune del Consiglio del 9 novembre 2000 (GU C 375 del 28.12.2000, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001 e decisione del Consiglio del 27 settembre 2001.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 94/66/CE (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 83).

⁽⁵⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW sono inclusi nel campo di applicazione di detta direttiva. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 di tale direttiva la Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni e loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri. Conformemente all'articolo 18 di tale direttiva, su proposta della Commissione il Consiglio stabilisce, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite per le categorie di emissione per le quali sia stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria in base, segnatamente, allo scambio di informazioni di cui all'articolo 16 di detta direttiva.

- (8) La conformità ai valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva, deve essere considerata una condizione necessaria ma non sufficiente per l'osservanza dei requisiti della direttiva 96/61/CE sull'uso delle migliori tecniche disponibili. Tale osservanza può comportare valori limite di emissione più severi, valori limite di emissione per altre sostanze ed elementi, nonché altre opportune condizioni.
- (9) Da quindici anni è stata accumulata un'esperienza industriale nell'attuazione di tecniche per ridurre le emissioni inquinanti dei grandi impianti di combustione.
- (10) Il protocollo sui metalli pesanti nell'ambito della Convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza raccomanda l'adozione di misure volte a ridurre l'emissione di metalli pesanti originata da taluni impianti. È noto che i benefici dovuti alla riduzione dell'emissione di polveri mediante dispositivi di abbattimento comportano benefici sulla riduzione delle emissioni di metalli pesanti in particelle.
- (11) Gli impianti per la produzione di elettricità rappresentano una parte importante del settore dei grandi impianti di combustione.
- (12) La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾ dovrebbe tra l'altro avere l'effetto di distribuire nuove capacità di produzione tra i nuovi soggetti attivi nel settore.
- (13) La Comunità è impegnata a ridurre le emissioni di biossido di carbonio. Dove fattibile la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione) consente di migliorare notevolmente l'efficienza globale dell'uso di combustibili.
- (14) L'uso di gas naturale per la produzione di elettricità, in particolare attraverso l'uso di turbine a gas, è in aumento e continuerà ad aumentare.

- (15) Per aumentare la produzione energetica da biomassa sono giustificati specifici standard di emissione per tale combustibile.
- (16) La risoluzione del Consiglio, del 24 febbraio 1997, sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ⁽²⁾ evidenzia la necessità di promuovere il recupero dei rifiuti e stabilisce che si devono applicare adeguate norme sulle emissioni al funzionamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti per assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente.
- (17) È stata acquisita un'esperienza in materia di tecniche ed apparecchiature per misurare i principali inquinanti emessi dai grandi impianti di combustione. Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha avviato lavori per fornire un quadro che permetta di comparare i risultati delle misure nella Comunità e garantisca misure di alta qualità.
- (18) È necessario migliorare le conoscenze sulle emissioni dei principali inquinanti dei grandi impianti di combustione; per essere effettivamente rappresentativa del grado di inquinamento di un impianto, questa informazione deve anche essere associata a dati sul suo consumo di energia.
- (19) La presente direttiva non deve pregiudicare i termini fissati per il recepimento e l'applicazione della direttiva 88/609/CEE da parte degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).

Articolo 2

Agli effetti della presente direttiva s'intende per:

- 1) «emissione»: lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione;
- 2) «scarico gassoso»: l'effluente gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la sua portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora in condizioni normalizzate di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo (in appresso: Nm³/h);

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

⁽²⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

- 3) «valore limite di emissione»: la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può immettere nell'atmosfera in un determinato periodo; essa è determinata in concentrazione massica per volume dello scarico gassoso, espressa in mg/Nm³, considerando un tenore di ossigeno del 3 % in volume dello scarico gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 % in volume per i combustibili solidi e del 15 % in volume per le turbine a gas;
- 4) «grado di desolforazione»: il rapporto tra la quantità di zolfo non emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo di tempo;
- 5) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia responsabile della conduzione dell'impianto di combustione o che detenga o a cui sia stato delegato un potere economico determinante in relazione a quest'ultimo;
- 6) «combustibile»: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione, eccettuati i rifiuti contemplati dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani ⁽¹⁾, 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani ⁽²⁾, e 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ⁽³⁾ o da eventuali atti comunitari che abrogano e sostituiscono una o più di queste direttive;
- 7) «impianto di combustione»: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.

Nella presente direttiva sono contemplati soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. In particolare questa direttiva non si applica ai seguenti impianti:

- a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldamento, forni di trattamento termico;
- b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;

- c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
- d) dispositivi di conversione del zolfo di idrogeno in zolfo;
- e) reattori utilizzati nell'industria chimica;
- f) batteria di forni per il coke;
- g) cowpers degli altiforni;
- h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
- i) turbine a gas usate su piattaforme off-shore;
- j) turbine a gas autorizzate anteriormente al 27 novembre 2002 o che, secondo l'autorità competente, sono oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002, sempreché esse siano messe in funzione entro il 27 novembre 2003, salve le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e all'allegato VIII, parti A e B.

Gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

La combinazione degli impianti è considerata come un'unità nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino;

- 8) «impianto multicomcombustibile»: qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile;
- 9) «nuovo impianto»: qualsiasi impianto di combustione la cui autorizzazione iniziale di costruzione o, in mancanza di tale procedura, la cui autorizzazione iniziale di conduzione sia stata concessa a partire dal 1° luglio 1987;
- 10) «impianto esistente»: qualsiasi impianto di combustione la cui autorizzazione iniziale di costruzione o, in mancanza di tale procedura, la cui autorizzazione iniziale di conduzione sia stata concessa anteriormente al 1° luglio 1987;
- 11) «biomassa»: prodotti costituiti interamente o in parte di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, e i rifiuti seguenti usati come combustibile:

- a) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

⁽¹⁾ GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

- b) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;
 - c) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;
 - d) rifiuti di sughero;
 - e) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.
- 12) «turbina a gas»: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina.
- 13) Per «regioni ultraperiferiche» si intendono per la Francia i dipartimenti francesi d'oltremare, per il Portogallo le Azzorre e Madeira e per la Spagna le isole Canarie.

Articolo 3

1. Non oltre il 1° luglio 1990 gli Stati membri predispongono adeguati programmi miranti a ridurre gradualmente le emissioni annue complessive provenienti dagli impianti esistenti. Oltre al calendario delle scadenze, tali programmi stabiliscono anche le relative modalità di attuazione.

2. Conformemente ai programmi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri continuano a rispettare i massimali di emissione e le relative riduzioni in percentuale fissate per l'anidride solforosa nell'allegato I, colonne da 1 a 6, e per gli ossidi di azoto nell'allegato II, colonne da 1 a 4, alle date ivi indicate, fino all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 che si applica no agli impianti esistenti.

3. Durante l'attuazione dei programmi gli Stati membri determinano parimenti le emissioni annue complessive conformemente all'allegato VIII, parte C.

4. Se un cambiamento sostanziale e imprevisto della domanda di energia o della disponibilità di taluni combustibili o di taluni impianti di produzione crea serie difficoltà tecniche per l'attuazione da parte di uno Stato membro del programma di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato e tenendo conto dei termini di tale richiesta, prende una decisione per modificare nei confronti di tale Stato membro il massimale delle emissioni e/o le date stabilite

negli allegati I e II e comunica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire entro tre mesi la decisione della Commissione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere entro tre mesi una decisione diversa.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto che, secondo l'autorità competente è oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002 sempreché esso sia messo in funzione entro il 27 novembre 2003, preveda condizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione fissati dagli allegati da III a VII, rispettivamente, parte A, per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto diverso da quelli contemplati al paragrafo 1, preveda condizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione fissati dalla parte B degli allegati da III a VII per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.

3. Fatte salve la direttiva 96/61/CE e la direttiva 6/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ⁽¹⁾, gli Stati membri realizzano entro il 1° gennaio 2008, una riduzione significativa dei valori limite delle emissioni:

- a) prendendo i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di conduzione di impianti esistenti preveda condizioni relative al rispetto dei requisiti fissati per i nuovi impianti di cui al paragrafo 1; o
- b) assicurando che gli impianti esistenti siano oggetto del piano di riduzione nazionale delle emissioni illustrato al paragrafo 6;

e, se del caso, applicando gli articoli 5, 7 e 8.

4. Fatte salve le direttive 96/61/CE e 96/62/CE gli impianti esistenti possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui al paragrafo 3 e di essere inclusi nel piano nazionale di riduzione delle emissioni alle seguenti condizioni:

- a) il gestore di un impianto esistente si impegna, con una dichiarazione scritta presentata entro il 30 giugno 2004 all'autorità competente, a non far funzionare l'impianto per più di 20 000 ore operative a partire dal 1° gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015;

⁽¹⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

b) il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrati i tempi di utilizzo e di non utilizzo assegnati per il restante periodo di funzionamento degli impianti.

5. Gli Stati membri possono esigere che si osservino valori limite di emissione e termini per l'applicazione più rigorosi di quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 e all'articolo 10. Possono anche includervi altri inquinanti e imporre condizioni supplementari o adeguamenti degli impianti al progresso tecnico.

6. Gli Stati membri possono, fatta salva la presente direttiva e la direttiva 96/61/CE, e tenuto conto di costi e benefici, nonché dei loro propri obblighi ai sensi della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ⁽¹⁾ e della direttiva 96/62/CE, definire e attuare un piano nazionale di riduzione delle emissioni per gli impianti esistenti, tra l'altro tenendo conto dell'obbligo di rispettare i massimali di cui agli allegati I e II.

Il piano di riduzione nazionale riduce il totale annuo delle emissioni di ossidi di azoto, di anidride solforosa e di polveri degli impianti esistenti ai livelli che si sarebbero raggiunti applicando i valori limite di emissione di cui al paragrafo 3, agli impianti esistenti in funzionamento nell'anno 2000 (inclusi quelli che sono oggetto di un piano di riabilitazione per il 2000 approvato dalle autorità competenti per realizzare la riduzione delle emissioni prescritta dalla legislazione nazionale) in base all'effettivo periodo di funzionamento annuale di ciascun impianto, al combustibile utilizzato e alla potenza termica, secondo la media degli ultimi cinque anni di funzionamento fino al 2000 compreso.

La chiusura di un impianto compreso nel piano di riduzione delle emissioni non deve comportare l'aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti impianti del piano.

Il piano nazionale di riduzione delle emissioni in nessun caso può esonerare un impianto dal rispetto della pertinente normativa comunitaria, compresa la direttiva 96/61/CE.

A detti piani nazionali di riduzione delle emissioni si applicano le seguenti condizioni:

a) il piano comprende obiettivi generali e mirati, provvedimenti e calendari per il raggiungimento degli obiettivi stessi nonché un sistema di monitoraggio;

b) gli Stati membri comunicano la loro strategia nazionale di riduzione delle emissioni alla Commissione entro il 27 novembre 2003;

c) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al punto ii), la Commissione valuta se il piano risponde o meno alle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Se la Commissione non ritiene il piano rispondente alle suddette prescrizioni, lo comunica allo Stato membro. Lo Stato membro comunica entro i tre mesi successivi quali misure ha adottato per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo;

d) la Commissione, entro il 27 novembre 2002, stabilisce degli orientamenti al fine di assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani.

7. Entro il 31 dicembre 2004 e alla luce dei progressi compiuti per proteggere la salute umana e raggiungere gli obiettivi ambientali comunitari riguardo all'acidificazione e alla qualità dell'aria ambiente, ai sensi della direttiva 96/62/CE, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono valutati:

a) la necessità di ulteriori misure;

b) le quantità di metalli pesanti emesse dai grandi impianti di combustione;

c) l'efficacia economica e i costi e benefici dell'ulteriore riduzione di emissioni nel settore dei grandi impianti di combustione negli Stati membri rispetto ad altri settori;

d) la fattibilità tecnica ed economica di tale riduzione delle emissioni;

e) gli effetti sull'ambiente e il mercato interno indotti dalle norme stabilite per i grandi impianti di combustione, comprese le disposizioni relative ai combustibili solidi indigeni, e della situazione della concorrenza nel mercato dell'energia;

f) i piani nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6.

La Commissione include nella sua relazione una proposta appropriata di possibili date limite o di valori limite inferiori applicabili alla deroga contenuta nella nota in calce n. 2 relativa all'allegato VI, parte A.

8. La relazione di cui al paragrafo 7 è corredata, ove occorra, di opportune proposte, tenuto conto della direttiva 96/61/CE.

Articolo 5

In deroga all'allegato III:

1) I nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW, che non sono in funzione per più

⁽¹⁾ Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

del numero di ore annue di seguito indicato (calcolato in media mobile su un periodo di cinque anni),

— fino al 31 dicembre 2015, 2 000 ore,

— dal 1° gennaio 2016, 1 500 ore;

sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm³.

Detta norma non si applica ai nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

2) Sino al 31 dicembre 1999 il Regno di Spagna può autorizzare nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW che bruciano combustibili solidi indigeni o importati, messi in servizio entro il 2005 e che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) in caso di combustibili solidi importati un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800 mg/Nm³;
- b) in caso di combustibili solidi indigeni, un tasso di desolforazione pari ad almeno 60 %,

a condizione che la capacità totale autorizzata degli impianti ai quali si applica questa deroga non superi:

- 2 000 MWe in caso di impianti che bruciano combustibili solidi indigeni,
- in caso di impianti che bruciano combustibili solidi importati, 7 500 MWe oppure il 50 % della nuova capacità complessiva di tutti gli impianti che bruciano combustibili solidi autorizzati entro il 31 dicembre 1999, a seconda di quale sia il valore inferiore.

Articolo 6

Nel caso di nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di impianti di cui all'articolo 10, gli Stati membri provvedono affinché sia esaminata la fattibilità tecnica ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità. Qualora tale fattibilità sia confermata, tenendo conto della situazione del mercato e della distribuzione, gli impianti sono trasformati di conseguenza.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di cui all'articolo 4, prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento. In particolare, l'autorità competente chiede al gestore, nell'ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l'attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l'impianto usando combustibili poco inquinanti. In ogni caso l'autorità competente è informata entro quarantotto ore. La durata complessiva del funzionamento

privo di abbattimento non può mai eccedere nell'arco di 12 mesi le centoventi ore. L'autorità competente può consentire deroghe al limite di ventiquattro e centoventi ore nei casi in cui a suo parere:

- a) vi sia la necessità assoluta di mantenere l'offerta energetica;
- b) l'impianto guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.

2. L'autorità competente può accordare una sospensione per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui all'articolo 4, per l'anidride solforosa in impianti che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria. Questi casi vengono immediatamente portati a conoscenza della Commissione.

3. L'autorità competente può accordare una deroga dall'obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 4, qualora un impianto, che normalmente funziona soltanto con combustibile gassoso e che altrimenti dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi, debba ricorrere eccezionalmente, per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia, all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas. La competente autorità deve essere immediatamente informata di ogni caso specifico che si presenti. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ai casi di cui al presente paragrafo.

Articolo 8

1. Per gli impianti multicomcombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, nel concedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4, paragrafo 1 o paragrafo 2 e per gli impianti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 10 l'autorità competente stabilisce i valori limite nel modo seguente:

- a) anzitutto, prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto quale è stabilita negli allegati da III a VII;
- b) in secondo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui sopra per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;

- c) in terzo luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

2. Negli impianti multicomcombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, le disposizioni relative al combustibile con il più elevato valore di emissione (combustibile determinante) sono applicabili in deroga al paragrafo 1 se durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile è almeno del 50 % rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili.

Se la proporzione del combustibile determinante è inferiore al 50 %, il valore limite di emissione è fissato proporzionalmente al calore fornito da ciascuno dei combustibili, considerata la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, nel modo seguente:

- a) anzitutto, prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile e ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto quale è stabilita negli allegati da III a VII;
- b) in secondo luogo, calcolando il valore limite di emissione per il combustibile determinante (combustibile con il valore limite di emissione più elevato facendo riferimento agli allegati da III a VII e, nel caso di due combustibili aventi il medesimo valore limite, quello che fornisce la quantità più elevata di calore); tale valore si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione di cui agli allegati da III a VII per tale combustibile e sottraendo dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato;
- c) in terzo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per combustibile; tali valori si ottengono moltiplicando il valore limite di emissione calcolato del combustibile per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante e moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
- d) in quarto luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

3. In alternativa al paragrafo 2 si possono applicare i seguenti valori limite medi di emissione per l'anidride solforosa (indipendentemente dalla miscela di combustibili usata):

- a) per gli impianti nuovi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3: 1 000 mg/Nm³, come media di tutti detti impianti della raffineria;
- b) per gli impianti nuovi di cui all'articolo 4, paragrafo 2: 600 mg/Nm³, come media di tutti detti impianti della raffineria, ad eccezione delle turbine a gas.

Le autorità competenti provvedono affinché l'applicazione di questa disposizione non conduca ad un aumento delle emissioni degli impianti esistenti.

4. Per gli impianti multicomcombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, nel concedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4, paragrafo 1 o paragrafo 2 e per gli impianti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 10 sono applicabili i valori limite di emissione di cui agli allegati da III a VII corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.

Articolo 9

Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo controllato attraverso un camino. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, e le autorizzazioni per gli impianti di combustione di cui all'articolo 10, stabiliscono le condizioni per lo smaltimento. La competente autorità in particolare garantisce che l'altezza del camino sia calcolata in modo da salvaguardare la salute e l'ambiente.

Articolo 10

Qualora un impianto di combustione sia ampliato di almeno 50 MW, il valore limite di emissione, quale stabilito negli allegati da III a VII, rispettivamente parte B, è applicato alla nuova parte ed è fissato in funzione della potenza termica dell'intero impianto. Questa disposizione non si applica nei casi contemplati all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Se il gestore dell'impianto di combustione prevede una modifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) e l'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE, si applicano i valori limite di emissione stabiliti negli allegati da III a VII, parte B per SO₂, NO_x e polveri.

Articolo 11

In caso di costruzione di impianti di combustione che potrebbero notevolmente pregiudicare l'ambiente di un altro Stato membro, gli Stati membri garantiscono che si proceda a tutte le necessarie informazioni e consultazioni, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾.

Articolo 12

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire il controllo, conformemente all'allegato VIII, parte A, delle emissioni degli impianti di combustione contemplati dalla presente direttiva e di tutti gli altri valori richiesti per l'attua-

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

zione della stessa. Gli Stati membri possono esigere che tale controllo venga effettuato a spese del gestore.

Articolo 13

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i gestori informino entro congrui termini le autorità competenti dei risultati delle misurazioni continue, della verifica del funzionamento delle apparecchiature di misurazione, delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre misurazioni effettuate per valutare il rispetto della presente direttiva.

Articolo 14

1. Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori limite di emissione indicati nella parte A degli allegati da III a VII, se la valutazione dei risultati rivela che, nelle ore di funzionamento lungo un anno civile:

- a) nessun valore medio del mese civile supera i valori limite d'emissione e
- b) per quanto concerne:
 - i) l'anidride solforosa e le polveri, il 97 % di tutti i valori medi di 48 ore non supera il 110 % dei valori limite di emissione;
 - ii) gli ossidi di azoto, il 95 % di tutti i valori medi di 48 ore non supera il 110 % dei valori limite di emissione.

Non si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.

2. Qualora siano richieste soltanto misurazioni discontinue, o altre opportune procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati negli allegati da III a VII possono considerarsi rispettati se i risultati di ogni serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di emissione.

3. Nei casi di cui all'articolo 5, **punto 2**, i gradi di desolfurazione si considerano rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato VIII, parte A, punto 3 indica che tutti i valori medi dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i gradi di desolfurazione richiesti.

Non si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.

4. Per i nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, i valori limite di emissione nelle ore di funzionamento lungo un anno civile sono considerati conformi in presenza dei seguenti requisiti:

- a) nessun valore medio giornaliero convalidato supera i pertinenti dati di cui agli allegati da III a VII, parte B;
- b) il 95 % di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 % dei pertinenti dati di cui alla parte B degli allegati da III a VII.

I «valori medi convalidati» sono determinati conformemente all'allegato VIII, parte A, punto 6.

Non si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di arresto.

Articolo 15

1. Entro il 31 dicembre 1990 gli Stati membri informano la Commissione in merito ai programmi stabiliti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Al più tardi un anno dopo il termine delle varie fasi di riduzione delle emissioni degli impianti esistenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di sintesi sui risultati dell'attuazione dei programmi.

A metà di ogni fase è inoltre richiesta una relazione intermedia.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 forniscono una panoramica:

- a) di tutti gli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
- b) delle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto, espresse in tonnellate/anno e come concentrazioni di queste sostanze negli scarichi gassosi;
- c) delle misure già prese o previste allo scopo di ridurre le emissioni, nonché dei cambiamenti nella scelta del combustibile utilizzato;
- d) delle modifiche, effettuate o previste, delle modalità di conduzione;
- e) delle chiusure definitive, effettuate o previste, di impianti di combustione;
- f) e, se del caso, dei valori limite di emissione fissati nei programmi per gli impianti esistenti.

Per determinare le emissioni annue e le concentrazioni d'inquinanti negli scarichi gassosi gli Stati membri tengono conto delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14.

3. Gli Stati membri che applicano l'articolo 5 o le disposizioni dei nota bene dell'allegato III o delle note in calce all'allegato VI, parte A, riferiscono annualmente, in merito, alla Commissione.

Articolo 16

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 17

1. La direttiva 88/609/CEE è abrogata a partire dal 27 novembre 2002 fermi restando il paragrafo 2, e gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento e l'applicazione della direttiva indicati nell'allegato IX.

2. Per quanto riguarda i nuovi impianti autorizzati entro il 27 novembre 2002, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 15, paragrafo 3, gli allegati III, VI, VIII e l'allegato IX, punto A.2, della direttiva 88/609/CEE come modificata dalla direttiva 94/66/CEE, si applicheranno fino al 1° gennaio 2008, data alla quale sono abrogati.

3. I riferimenti alla direttiva 88/609/CEE s'intendono come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per gli impianti esistenti, e per gli impianti nuovi la cui autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII, punto A.2 a partire dal 27 novembre 2004.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale da essi adottati nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

ALLEGATO I

MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO₂ PER GLI IMPIANTI ESISTENTI ⁽¹⁾ ⁽²⁾

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stato membro	Emissioni di SO ₂ per grandi impianti di combustione nel 1980 (Kton)	Massimali di emissione (Kton/anno)			% di riduzione emissione nel 1980			% di riduzione emissione adeguate rispetto al 1980		
		Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 1	Fase 2	Fase 3
		1993	1998	2003	1993	1998	2003	1993	1998	2003
Belgio	530	318	212	159	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Danimarca	323	213	141	106	- 34	- 56	- 67	- 40	- 60	- 70
Germania	2 225	1 335	890	668	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Grecia	303	320	320	320	+ 6	+ 6	+ 6	- 45	- 45	- 45
Spagna	2 290	2 290	1 730	1 440	0	- 24	- 37	- 21	- 40	- 50
Francia	1 910	1 146	764	573	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Irlanda	99	124	124	124	+ 25	+ 25	+ 25	- 29	- 29	- 29
Italia	2 450	1 800	1 500	900	- 27	- 39	- 63	- 40	- 50	- 70
Lussemburgo	3	1,8	1,5	1,5	- 40	- 50	- 60	- 40	- 50	- 50
Paesi Bassi	299	180	120	90	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Portogallo	115	232	270	206	+ 102	+ 135	+ 79	- 25	- 13	- 34
Regno Unito	3 883	3 106	2 330	1 553	- 20	- 40	- 60	- 20	- 40	- 60
Austria	90	54	36	27	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Finlandia	171	102	68	51	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Svezia	112	67	45	34	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70

⁽¹⁾ Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1° luglio 1987 o successivamente.

⁽²⁾ Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1° luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i massimali di cui al presente allegato.

ALLEGATO II

MASSIMALI E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NO_x PER GLI IMPIANTI ESISTENTI ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Stati membri	0	1	2	3	4	5	6
	Emissioni di NO _x (come NO ₂) per grandi impianti di combustione nel 1980 (Kton)	Massimali di emissione di NO _x (Kton/anno)		% di riduzione rispetto a emissioni NO _x nel 1980		% di riduzione emissioni NO _x adeguate rispetto al 1980	
		Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2	Fase 1	Fase 2
		1993 ⁽¹⁾	1998	1993 ⁽¹⁾	1998	1993 ⁽¹⁾	1998
Belgio	110	88	66	- 20	- 40	- 20	- 40
Danimarca	124	121	81	- 3	- 35	- 10	- 40
Germania	870	696	522	- 20	- 40	- 20	- 40
Grecia	36	70	70	+ 94	+ 94	0	0
Spagna	366	368	277	+ 1	- 24	- 20	- 40
Francia	400	320	240	- 20	- 40	- 20	- 40
Irlanda	28	50	50	+ 79	+ 79	0	0
Italia	580	570	428	- 2	- 26	- 20	- 40
Lussemburgo	3	2,4	1,8	- 20	- 40	- 20	- 40
Paesi Bassi	122	98	73	- 20	- 40	- 20	- 40
Portogallo	23	59	64	+ 157	+ 178	- 8	0
Regno Unito	1 016	864	711	- 15	- 30	- 15	- 30
Austria	19	15	11	- 20	- 40	- 20	- 40
Finlandia	81	65	48	- 20	- 40	- 20	- 40
Svezia	31	25	19	- 20	- 40	- 20	- 40

⁽¹⁾ Per motivi tecnici gli Stati membri possono prorogare fino a due anni la data della fase 1 per la riduzione delle emissioni di NO_x notificando tale proroga entro un mese dalla notifica della presente direttiva.

⁽¹⁾ Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1° luglio 1987 o successivamente.

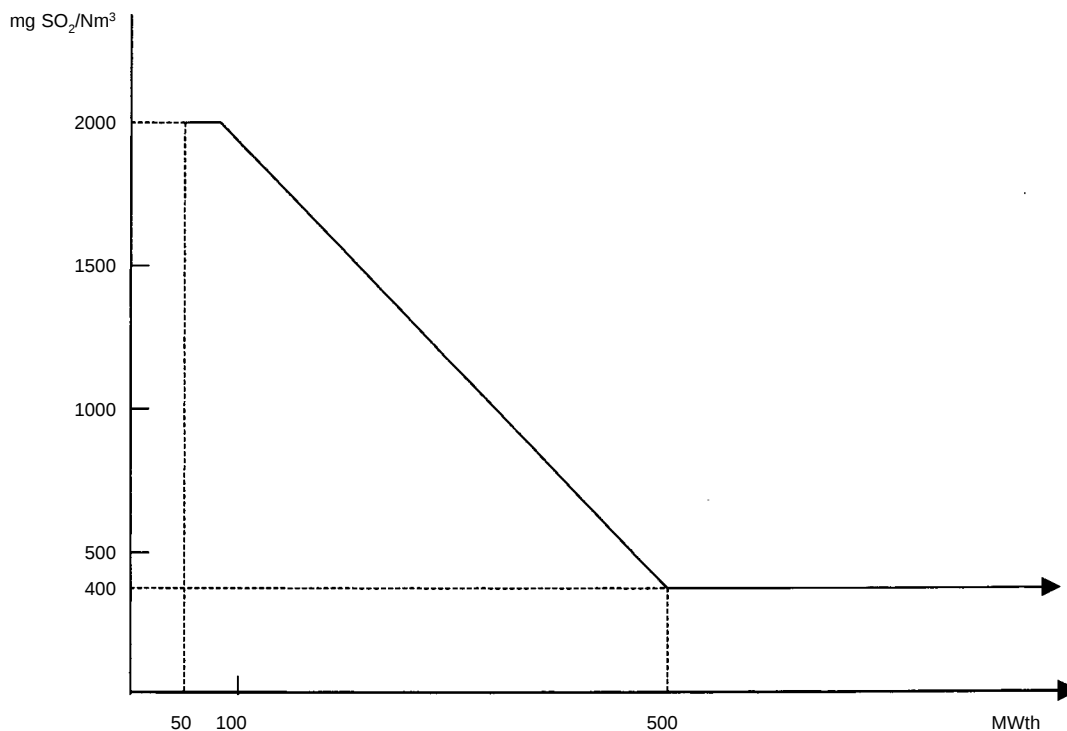
⁽²⁾ Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al 1° luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data; o che non sono state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i massimali di cui al presente allegato.

ALLEGATO III

VALORI LIMITE DI SO₂

Combustibili solidi

- A. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ : 6 %) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:



NB. Qualora i valori limite di emissione di cui sopra non possano essere rispettati per le caratteristiche del combustibile, si dovrà ottenere un grado di desolforazione pari ad almeno il 60 % nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 100 MWth, 75 % nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 100 MWth e inferiore o pari a 300 MWth e 90 % per impianti con potenza superiore a 300 MWth. Nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth, si applicherà un grado di desolforazione pari ad almeno il 94 %, o ad almeno il 92 % qualora sia stato stipulato un contratto relativo alla messa a punto di un sistema di desolforazione dei gas di scarico o di iniezione di calcio e i lavori di installazione dello stesso siano iniziati prima del 1° gennaio 2001.

- B. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 6 %) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas.

Tipo di combustione	50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	> 300 MWth
Biomassa	200	200	200
Caso generale	850	200 ⁽¹⁾	200

⁽¹⁾ Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applicano i valori 850 - 200 mg/Nm³ (diminuzione lineare).

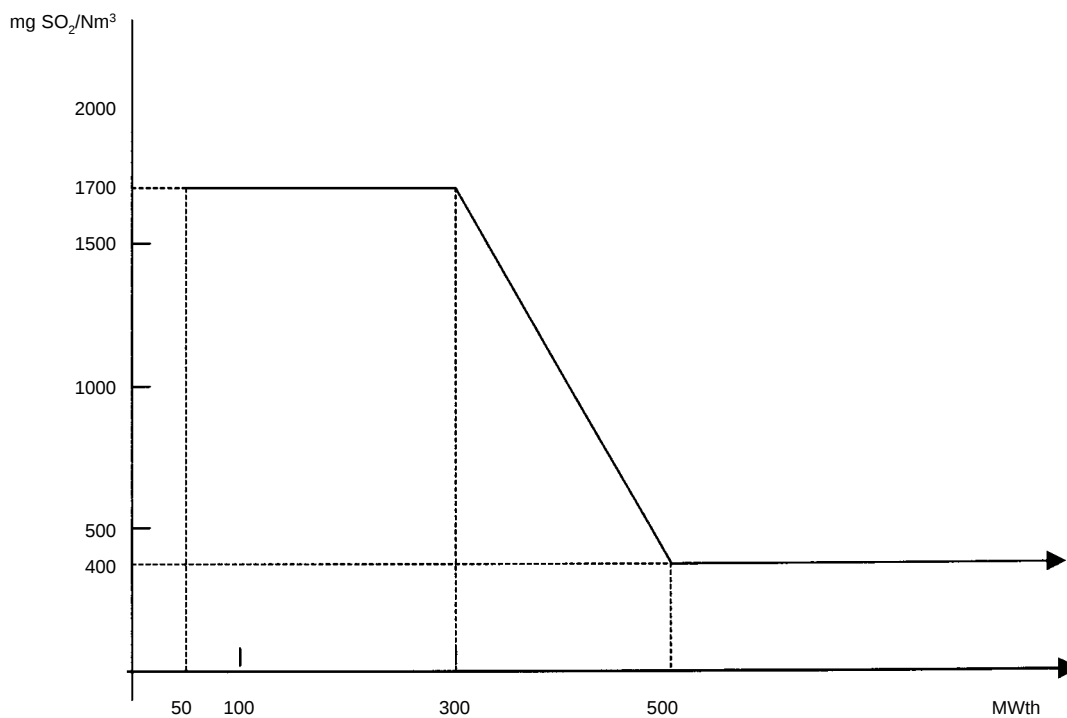
NB. Qualora i valori limite di emissione di cui sopra non possano essere rispettati per le caratteristiche del combustibile, si dovrà ottenere per gli impianti un valore di 300 mg/Nm³ SO₂ o un grado di desolforazione pari ad almeno il 92 % nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 300 MWth e, nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 300 MWth, si applicherà un grado di desolforazione pari ad almeno il 95 %, oltre ad un valore limite di emissione massimo consentito pari a 400 mg/Nm³.

ALLEGATO IV

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI SO₂

Combustibili liquidi

- A. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 3 %) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:



- B. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 3 %) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas.

50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	> 300 MWth
850	400 - 200 (diminuzione lineare) ⁽¹⁾	200

⁽¹⁾ Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applicano i valori 850 - 200 mg/Nm³ (diminuzione lineare).

Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di 1 700 mg/Nm³.

ALLEGATO V

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI SO₂

Combustibili gassosi

- A. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 3 %) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

Tipo di combustibile	Valori limite (Mg/Nm ³)
Combustibili gassosi in generale	35
Gas liquido	5
Gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, gas da forno a coke, gas d'alto-forno	800
Gas derivati dal carbone	(¹)

(¹) Il Consiglio fisserà in una fase successiva i valori limite di emissione applicabili a tale gas in base a proposte della Commissione che dovranno tener conto delle ulteriori esperienze tecniche.

- B. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 3 %) che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2:

Combustibili gassosi in generale	35
Gas liquefatto	5
Gas a basso potere calorifico dei forni a coke	400
Gas a basso potere calorifico degli altiforni	200

ALLEGATO VI

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI NO_x (misurati come NO₂)

- A. Valori limite di emissione NO_x espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂: 6 % per i combustibili solidi, 3 % per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

Tipi di combustibile	Valori limite ⁽¹⁾ (mg/Nm ³)
Solido ⁽²⁾ ⁽³⁾ :	
50 - 500 MWth:	600
>500 MWth:	500
Dal 1° gennaio 2016	
50 - 500 MWth:	600
>500 MWth	200
Liquido:	
50 - 500 MWth:	450
>500 MWth:	400
Gassoso:	
50 - 500 MWth:	300
>500 MWth:	200

⁽¹⁾ Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali sono applicabili i seguenti valori:

Solido, in genere: 650

Solido, contenente meno del 10 % di composti volatili: 1 300

Liquido: 450

Gassoso: 350

⁽²⁾ Fino al 31 dicembre 2015, gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW, che non sono in funzione, a partire dal 2008, per più di 2 000 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni):

— gli impianti autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa (misurato come NO₂) pari a 600 mg/Nm³;

— gli impianti soggetti ad un piano nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, vedono il loro contributo al piano nazionale calcolato sulla base di un valore limite di 600 mg/Nm³.

A partire dal 1° gennaio 2016, gli impianti suddetti che non sono in funzione per più di 1 500 ore all'anno (calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni), sono soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa (misurato come NO₂) pari a 450 mg/Nm³.

⁽³⁾ Fino al 1° gennaio 2018, nel caso di impianti che nei 12 mesi precedenti al 1° gennaio 2001 per il loro funzionamento hanno utilizzato e continuano ad utilizzare combustibili solidi contenenti meno del 10% di composti volatili, si applica un valore limite di emissione pari a 1 200 mg/Nm³.

- B. Valori limite di emissione NO_x espressi in mg/Nm^3 che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas

Combustibili solidi (tenore di O_2 : 6 %)

Tipo di combustibile	50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	> 300 MWth
Biomassa	400	300	200
Caso generale	400	200 ⁽¹⁾	200

⁽¹⁾ Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applica il valore di $300 \text{ mg}/\text{Nm}^3$.

Combustibili liquidi (tenore di O_2 : 3 %)

50 - 100 MWth	100 - 300 MWth	> 300 MWth
400	200 ⁽¹⁾	200

⁽¹⁾ Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le quali si applica il valore di $300 \text{ mg}/\text{Nm}^3$.

Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di $400 \text{ mg}/\text{Nm}^3$.

Combustibili gassosi (tenore di O_2 : 3 %)

	50 - 300 MWth	> 300 MWth
Gas naturale ^(nota 1)	150	100
Altri gas	200	200

Turbine a gas

Valori limite di emissione NO_x espressi in mg/Nm^3 (tenore di O_2 : 15 %) che devono essere applicati dalle unità a una sola turbina a gas ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (i valori limite si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %):

	> 50 MWth (potenza termica alle condizioni ISO)
Gas naturale ^(nota 1)	50 ^(nota 2)
Combustibili liquidi ^(nota 3)	120
Combustibili gassosi (diversi dal gas naturale)	120

Le turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno sono escluse da detti valori limite. Il gestore di questi impianti è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrati i tempi di tale utilizzazione.

Nota 1: Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di inerti ed altri costituenti.

Nota 2: $75 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ nei casi seguenti, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base:

- turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di rendimento globale superiore al 75 %;
- turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55 %;
- turbine a gas per trasmissioni meccaniche.

Per le turbine a gas che non rientrano in una delle categorie di cui sopra, ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35 % - determinato alle condizioni ISO di carico di base - il valore limite di emissione sarà pari a $50 \cdot \eta / 35$ dove η è l'efficienza della turbina a gas espressa in percentuale (e determinata alle condizioni ISO di carico di base).

Nota 3: Questo valore limite di emissione si applica unicamente alle turbine a gas alimentate con distillati leggeri e medi.

ALLEGATO VII

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DELLE POLVERI

- A. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm^3 tenore di O_2 : 6 % per i combustibili solidi, 3 % per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi dell'articolo 4 paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:

Tipo di combustibile	Potenza termica nominale (MW)	Valori limite (mg/Nm^3)
Solido	≥ 500 < 500	50 ⁽²⁾ 100
Liquido ⁽¹⁾	tutti gli impianti	50
Gassoso	tutti gli impianti	5 di regola 10 per i gas di altoforno e 50 per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere impiegati altrove

⁽¹⁾ Il valore limite di emissione di $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ può essere applicato agli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MWth alimentati da combustibile liquido con un contenuto di ceneri di oltre 0,06 %.

⁽²⁾ Il valore limite di emissione di $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ può essere applicato agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di potenza termica nominale superiore o pari a 500 MWth alimentati da combustibile liquido, con un contenuto di calore inferiore a $5\,800 \text{ kJ/kg}$ (potere calorifico netto), un contenuto di umidità superiore al 45 % in peso, un contenuto combinato di umidità e ceneri superiore al 60 % in peso e un contenuto di ossido di calcio superiore al 10 %.

- B. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm^3 che devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle turbine a gas:

Combustibili solidi (tenore di O_2 : 6 %)

50 - 100 MWth	> 100 MWth
50	30

Combustibili liquidi (tenore di O_2 : 3 %)

50 - 100 MWth	> 100 MWth
50	30

Nel caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007 si applica il valore limite di emissione di $50 \text{ mg}/\text{Nm}^3$.

Combustibili gassosi (tenore di O_2 : 3 %)

Di norma	5
Per il gas di altiforni	10
Per i gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati altrove	30

ALLEGATO VIII

METODI DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI

A. Modalità di misurazione e di valutazione delle emissioni di impianti di combustione

1. Fino al 27 novembre 2004

Le concentrazioni di SO₂, polveri, NO_x sono misurate senza soluzione di continuità nel caso di nuovi impianti per i quali è stata concessa una licenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 con potenza termica nominale superiore a 30 MW. Tuttavia, il controllo di SO₂ e delle polveri può limitarsi a misurazioni discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione qualora tali misurazioni o procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle autorità competenti, possano essere utilizzate per determinare la concentrazione.

Nel caso di nuovi impianti per i quali è stata concessa una licenza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 non previsti dal primo comma, le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione di misurazioni senza soluzione di continuità di questi tre inquinanti, ove lo ritengano necessario. Nei casi in cui non sono richieste tali misurazioni, si applicano regolarmente misurazioni discontinue o opportune procedure di determinazione approvate dalle autorità competenti, per valutare la quantità delle sostanze sopra menzionate presenti nelle emissioni.

2. A decorrere dal 27 novembre 2002, senza pregiudizio dell'articolo 18, paragrafo 2

Le autorità competenti impongono misurazioni senza soluzione di continuità delle concentrazioni di SO₂, NO_x e polveri dallo scarico gassoso di ciascun impianto di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW.

In deroga al primo comma possono non essere obbligatorie misurazioni senza soluzione di continuità nei casi seguenti:

- per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10 000 ore di funzionamento,
- per SO₂ e per le polveri delle caldaie a gas naturale o delle turbine a gas alimentate con gas naturale,
- per SO₂ delle turbine a gas o delle caldaie alimentate a gasolio con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione,
- per SO₂ delle caldaie alimentate con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di SO₂ non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti.

Nei casi in cui non sono richieste misurazioni senza soluzione di continuità, sono necessarie come minimo misurazioni discontinue ogni 6 mesi. In alternativa, si possono usare opportune procedure di determinazione, che devono essere verificate ed approvate dalle autorità competenti, per valutare la quantità degli inquinanti sopra menzionati presenti nelle emissioni. Queste procedure applicano le pertinenti norme CEN non appena esse sono disponibili. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o internazionali, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

3. Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione fissati dall'articolo 5, paragrafo 2 e dall'allegato III, sono applicabili i requisiti riguardanti le misurazioni delle emissioni di anidride solforosa stabiliti nel precedente punto 2. Inoltre il tenore di zolfo del combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione deve essere controllato regolarmente.
4. In caso di sostanziali modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo di conduzione degli impianti, le autorità competenti devono esserne informate. Esse decidono se le disposizioni in materia di controllo di cui al punto 2 sono appropriate o se richiedono un adeguamento.
5. Le misurazioni senza soluzione di continuità effettuate conformemente al punto 2 comprendono i seguenti parametri di funzionamento del processo: tenore di ossigeno, temperatura, pressione e tenore di vapore acqueo. La misurazione senza soluzione di continuità del tenore di vapore acqueo dei gas di scarico non è necessaria, a condizione che il gas di scarico prelevato sia essiccato prima dell'analisi delle emissioni.

Le misurazioni rappresentative, ossia campionamento ed analisi dei pertinenti inquinanti e dei parametri di processo, nonché i metodi di misurazione di riferimento per calibrare i sistemi di misura automatici, sono effettuate conformemente alle norme CEN non appena esse sono disponibili. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

I sistemi di misurazione continua sono soggetti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.

6. I valori degli intervalli di fiducia al 95 % di un singolo risultato di misurazione non superano le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Anidride solforosa	20 %
Ossidi di azoto	20 %
Polveri	30 %

I valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui sopra.

Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misure in continuo non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo in continuo.

B. Determinazioni delle emissioni totali annue degli impianti di combustione

Fino al 2003 compreso, le autorità competenti ottengono la determinazione delle emissioni totali annue di anidride solforosa e ossidi d'azoto da nuovi impianti di combustione. Qualora si usi il controllo continuo, il gestore dell'impianto di combustione aggiunge separatamente per ogni inquinante la massa di inquinante emesso quotidianamente, sulla base delle portate volumetriche degli scarichi gassosi. Qualora non si usi il controllo continuo, le stime delle emissioni annue totali vengono determinate dal gestore, sulla base delle disposizioni di cui alla parte A, punto 1, conformi alle esigenze delle autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le emissioni annue totali di anidride solforosa e di ossidi di azoto dei nuovi impianti insieme alla comunicazione richiesta ai sensi della parte C, punto 3, concernente le emissioni annue totali degli impianti esistenti.

Gli Stati membri stabiliscono, a decorrere dal 2004 e per ogni anno successivo, un inventario delle emissioni di SO₂, NO_x e polveri di tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. L'autorità competente riceve per ogni impianto gestito in una data località da un unico gestore i dati seguenti:

- le emissioni annue totali di SO₂, NO_x e polveri (come totale di particelle in sospensione),
- la quantità annua totale di apporto di energia, con riferimento al potere calorifico netto, suddiviso secondo cinque categorie di combustibile: biomassa, altri combustibili solidi, combustibili liquidi, gas naturale, altri gas.

Un sommario dei risultati di questo inventario che mostra separatamente le emissioni delle raffinerie è comunicato alla Commissione ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine del triennio considerato. I dati annuali, impianto per impianto, sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima. La Commissione metterà a disposizione degli Stati membri un sommario del raffronto e della valutazione degli inventari nazionali entro dodici mesi dal ricevimento di questi ultimi.

A partire dal 1° gennaio 2008 gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sugli impianti esistenti che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 4, paragrafo 1 quater e la registrazione dei tempi di utilizzazione e di non utilizzazione assegnati per il restante periodo di funzionamento degli impianti.

C. Determinazione delle emissioni annue totali degli impianti esistenti fino al 2003 compreso

1. Gli Stati membri elaborano, a partire dal 1990 e ogni successivo anno fino al 2003 compreso, un inventario completo delle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto per gli impianti esistenti:
 - impianto per impianto per gli impianti di oltre 300 MWth e per le raffinerie,
 - su base generale per gli altri impianti di combustione cui si applica la presente direttiva.
2. La metodologia utilizzata per questi inventari deve essere analoga a quella impiegata per determinare le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto originate da impianti di combustione nel 1980.
3. I risultati dell'inventario vengono comunicati alla Commissione, opportunamente raccolti, entro nove mesi dal termine dell'anno considerato. La metodologia utilizzata per l'elaborazione di detti inventari delle emissioni e le informazioni dettagliate di base sono messe a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.
4. La Commissione procede ad un raffronto sistematico degli inventari nazionali e, se del caso, presenta al Consiglio proposte intese all'armonizzazione delle metodologie utilizzate per l'elaborazione degli inventari delle emissioni ai fini di una efficace attuazione della presente direttiva.

ALLEGATO IX

TERMINI PER IL RECEPIMENTO E L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ABROGATA

(di cui all'articolo 17, paragrafo 1)

Direttiva	Termini per il recepimento	Termini per l'applicazione
88/609/CEE (GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1)	30 giugno 1990	1° luglio 1990 31 dicembre 1990 31 dicembre 1993 31 dicembre 1998 31 dicembre 2003
94/66/CE (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 83)	24 giugno 1995	

ALLEGATO X

TABELLA DI CONCORDANZA

(di cui all'articolo 17, paragrafo 3)

Presente direttiva	Direttiva 88/609/CEE modificata dalla direttiva 94/66/CE
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4	
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafi 6, 7 e 8	
Articolo 5	Articolo 5
	Articolo 6
Articolo 6	
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 16	
Articolo 17	
Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3	Articolo 17, paragrafi 1 e 2
Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2 e Articolo 19	
Articolo 20	Articolo 18
Allegati da I a VIII	Allegati da I a IX
Allegati IX e X	—

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;

(2) considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;

(3) considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;

(4) considerando che, per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; che il completamento e il rafforzamento del mercato

interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; che, in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;

(7) considerando che è opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non esistono o sono già state fornite; che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione;

(8) considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;

⁽¹⁾ GU C 116 del 16. 4. 1998, pag. 13.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 284 del 14. 9. 1998, pag. 10.

- (9) considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate; che è opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di 18 mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve prendere entro due mesi;
- (10) considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;
- (11) considerando che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che, qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini;
- (12) considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;
- (13) considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione;
- (14) considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero;
- (15) considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe; che, contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che, pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;
- (16) considerando che è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato;
- (17) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;
- (18) considerando che, al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;
- (19) considerando che, al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, è necessario introdurre un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti;
- (20) considerando che la Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate; che a tale scopo le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo; che, pertanto, la Commissione deve avere la facoltà di effettuare ispezioni in loco e deve ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione;

(21) considerando che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato; che è pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso; che nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'articolo 214 del trattato;

(22) considerando che la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, dovrebbe poter adottare disposizioni di attuazione per stabilire dettagliate regole applicabili alle procedure di cui al presente regolamento; che, al fine di promuovere la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, che deve essere sentito prima che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuti» qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;
- b) «aiuti esistenti»:
 - i) fatto salvo il disposto degli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
 - ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;

iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 15;

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c) «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

d) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

e) «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

f) «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato;

g) «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;

h) «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'impresе i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.

CAPO II

PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI NOTIFICATI

Articolo 2

Notifica di nuovi aiuti

1. Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni

pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2. Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (in seguito denominata «notifica completa»).

Articolo 3

Clausola di sospensione

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Articolo 4

Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1. La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata «decisione di avviare il procedimento d'indagine formale»).

5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro

interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

Articolo 5

Richiesta di informazioni

1. La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

3. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.

Articolo 6

Procedimento d'indagine formale

1. La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 7

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

1. Fatto salvo l'articolo 8, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (in seguito denominata «decisione condizionale»).

5. La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata «decisione negativa»).

6. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

6. Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro 2 mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa.

Articolo 8

Ritiro della notifica

1. Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 7.

2. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Articolo 9

Revoca di una decisione

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15.

CAPO III

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Articolo 10

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

1. La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata «ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.

*Articolo 11***Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti**

1. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di sospensione»).

2. Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di recupero»), se vengono rispettati i seguenti criteri:

- in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;
- occorre affrontare una situazione di emergenza;
- esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.

Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano esclusivamente agli aiuti illegali erogati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 12***Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione**

Se uno Stato membro non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del trattato.

*Articolo 13***Decisioni della Commissione**

1. L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d'indagine

formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2. Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito agli articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6 e 7, paragrafo 7.

3. L'articolo 9 si applica per quanto compatibile.

*Articolo 14***Recupero degli aiuti**

1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

*Articolo 15***Periodo limite**

1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato

membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente.

CAPO IV

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO

Articolo 16

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15.

CAPO V

PROCEDURA RELATIVA AI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI

Articolo 17

Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato

1. La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

2. Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 18

Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato

membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

- a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti,
- b) l'introduzione di obblighi procedurali o
- c) l'abolizione del regime di aiuti.

Articolo 19

Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1. Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2. Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9.

CAPO VI

PARTI INTERESSATE

Articolo 20

Diritti degli interessati

1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 7.

2. Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l'interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l'argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.

3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11.

CAPO VII

CONTROLLO

*Articolo 21***Relazioni annuali**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 nei confronti del regime di aiuti in questione.

*Articolo 22***Controlli in loco**

1. Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2. Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:

- a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;
- b) chiedere spiegazioni orali sul posto;
- c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3. La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4. Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.

5. La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.

6. Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli. A tal fine, gli Stati membri dopo aver consultato la Commissione, adottano le misure necessarie entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 23***Mancato rispetto di decisioni e di sentenze**

1. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

2. La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 171 del trattato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

*Articolo 24***Segreto professionale**

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

*Articolo 25***Destinatario delle decisioni**

Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni tempestivamente a quest'ultimo e gli offre la possibilità di comunicare alla Commissione quali informazioni siano a suo parere soggette all'obbligo del segreto professionale.

*Articolo 26***Pubblicazione delle decisioni**

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.
2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.
3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 7.
4. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, del trattato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 27***Disposizioni di attuazione**

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 29, è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità della notificazione, la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali, le modalità dei termini e il calcolo dei termini e il tasso di interesse di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1999.

*Articolo 28***Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato**

È istituito un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato (in seguito denominato «comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

*Articolo 29***Consultazione del comitato**

1. La Commissione consulta il comitato prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 27.
2. La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di 2 mesi dall'invio della convocazione. Questo periodo può essere ridotto in caso di urgenza.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 30***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

G. VERHEUGEN